



CORTE DEI CONTI

SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

Determinazione e relazione
sul risultato del controllo
eseguito sulla gestione finanziaria
dell'ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA
A FAVORE DEI BIOLOGI (ENPAB)

| 2012 - 2013 |

Determinazione del 16 febbraio 2016, n. 11



Corte dei Conti

**Determinazione e relazione sul risultato del controllo
eseguito sulla gestione finanziaria
dell'ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E
ASSISTENZA A FAVORE DEI BIOLOGI
(ENPAB)**

per gli esercizi 2012 - 2013

Relatore: Consigliere Antongiulio Martina

Ha collaborato

per l'istruttoria e l'elaborazione dei dati

il funzionario Maria Paola Consoli



La

Corte dei Conti

in

Sezione del controllo sugli enti

nell'adunanza del 16 febbraio 2016;

visto il t.u. delle leggi sulla Corte dei conti 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

vista la determinazione n. 79 del 17 novembre 2000 con la quale sono stati regolati gli adempimenti istruttori per il controllo sulla gestione dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza a favore dei biologi (E.N.P.A.B.), costituito ai sensi del d.lgs. 103/1996 e soggetto al controllo di questa Corte a termini del combinato disposto di cui agli artt. 6, settimo comma, d.lgs. n. 103/1996 e 3, quinto comma, d.lgs. n. 509/1994;

visti i conti consuntivi dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza a favore dei biologi relativi agli esercizi finanziari 2012 e 2013, nonché le annesse relazioni del Collegio sindacale;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere Antongiulio Martina e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente per gli esercizi 2012 e 2013;

rilevato che dall'esame dei consuntivi relativi agli esercizi predetti e della documentazione relativa all'attività ed alla gestione dell'Ente anche successiva alla chiusura dei suddetti esercizi, risulta che:

- lo Statuto dell'Ente, già oggetto delle modifiche apportate con delibere del C.I.G. del 23.11.2011 approvate con decreto interministeriale del 26 luglio 2012 è stato, nel biennio in esame, modificato, avuto riguardo all'art. 6, in punto di modalità di esercizio del diritto di voto per l'elezione degli organi, con delibera del C.I.G. del 20.12.2012 e, quindi, più di recente, ulteriormente modificato con delibera del Consiglio di indirizzo generale dell'11.02.2015,



Corte dei Conti

approvata con decreto interministeriale del 23.06.2015, che ha soppresso la previsione per cui le votazioni per le elezioni degli organi non erano valide qualora non vi avesse partecipato, in seconda convocazione, almeno un sesto degli aventi diritto;

- nel corso del biennio in esame sono state apportate, anche in attuazione delle previsioni di cui all'art. 18 d.l. n. 98/2011 e della l. n. 133/2011, numerose modifiche al regolamento di disciplina delle funzioni di previdenza;
- le modifiche apportate, ed in particolare l'aumento, a decorrere dal 2013, della misura del contributo soggettivo, in ragione dell'1 per cento l'anno, fino a raggiungere l'aliquota del 15 per cento e l'aumento, sempre a decorrere dal 01.01.2013, dal 2 per cento al 4 per cento del contributo integrativo con destinazione della differenza ad incremento del montante dell'iscritto, dovrebbero concorrere ad attenuare, nel tempo, il profilo di maggior criticità della gestione dell'ENPAB costituito dall'inadeguatezza delle prestazioni pensionistiche;
- l'aumento della misura del contributo soggettivo ha evitato che l'ammontare del contributo soggettivo medio, che negli ultimi anni, ivi compreso il 2012, ha subito un costante decremento a causa della riduzione dei redditi medi degli iscritti, conseguente alla crisi economica, avesse a subire, nel 2013, un'ulteriore riduzione;
- con riferimento ai consuntivi in esame hanno trovato applicazione le modifiche apportate dal Consiglio di amministrazione, nel corso del 2012, al regolamento di contabilità, anche in relazione alle osservazioni formulate dalla Corte e dalle Amministrazioni vigilanti e recepite dall'Ente nel senso che i fondi per la previdenza non dovessero essere inclusi nel patrimonio netto;
- permangono, nondimeno, con riferimento agli esercizi in esame, alcune criticità (peraltro, parzialmente corrette nel consuntivo 2014) sul piano della rappresentazione contabile: in particolare, l'accantonamento al fondo di riserva delle differenze fra i rendimenti netti annui effettivamente conseguiti derivanti dagli investimenti mobiliari e la rivalutazione dei montanti contributivi non dovrebbe essere operato "omisso medio" ma solo dopo che i suddetti importi abbiano concorso alla determinazione del risultato di esercizio, così come del



Corte dei Conti

pari e specularmente non dovrebbero essere operati prelevamenti dai fondi compresi nel patrimonio netto - fondo di riserva, fondo per le spese di amministrazione e per gli interventi di solidarietà - a copertura dei costi di competenza dell'esercizio, con l'effetto di "sterilizzare" i costi stessi, che conseguentemente non concorrono alla determinazione del risultato economico di esercizio di cui al conto economico;

- in dipendenza del suddetto accantonamento e dei suddetti prelevamenti, la variazione del patrimonio netto di cui allo stato patrimoniale non corrisponde all'ammontare dell'utile netto di cui al conto economico;
- i consuntivi in esame evidenziano le seguenti risultanze:
 - l'utile netto è passato da euro 2.517.047 nel 2012 ad euro 4.013.731 nel 2013;
 - il patrimonio netto è passato da euro 60.673.694 al 31.12.2012 ad euro 72.970.159 al 31.12.2013;
- all'aumento del patrimonio netto nel biennio in esame ha concorso, in misura preponderante, l'importo, accantonato al fondo di riserva, risultante dai rendimenti netti annui effettivamente conseguiti derivanti dagli investimenti mobiliari, notevolmente incrementatisi negli esercizi 2012-2013 rispetto al precedente esercizio 2011, al netto della rivalutazione dei montanti contributivi che, in ragione della diminuzione del tasso di capitalizzazione ha subito, invece, un netto decremento;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incumbente, possa, a norma dell'art. 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei conti consuntivi - corredati delle relazioni degli organi amministrativi e del Collegio Sindacale - della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;



Corte dei Conti

P. Q. M.

comunica, a norma dell'art. 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i conti consuntivi per gli esercizi 2012 e 2013 – corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza a favore dei biologi (E.N.P.A.B.), l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

ESTENSORE

Antongiulio Martina

PRESIDENTE

Enrica Laterza

Depositata in Segreteria il 15 marzo 2016

SOMMARIO

1	PREMESSA	10
2	IL QUADRO ORDINAMENTALE E LE FUNZIONI	11
3	GLI ORGANI	15
4	IL PERSONALE	19
5	GLI INCARICHI E LE CONSULENZE ESTERNE	22
6	LA GESTIONE PREVIDENZIALE E ASSISTENZIALE.....	24
6.1	Gli iscritti	24
6.2	I contributi previdenziali	25
6.3	Le prestazioni previdenziali	31
6.4	Le prestazioni assistenziali.....	36
7	L'ORDINAMENTO CONTABILE	39
8	I CONSUNTIVI	41
9	LO STATO PATRIMONIALE.....	42
9.1	L'attivo patrimoniale	46
9.2	Le attività finanziarie	49
9.3	Il passivo ed il patrimonio netto	53
9.3.1	I fondi per la gestione previdenziale e assistenziale.....	53
9.3.2	Il fondo per la previdenza	53
9.3.3	Il fondo per le pensioni.....	55
9.3.4	Il fondo per gli interventi di assistenza.....	56
9.3.5	Il fondo per l'indennità di maternità.....	57
9.3.6	I debiti.....	57
9.4	Il patrimonio netto	58
9.4.1	Il fondo per le spese di amministrazione e per gli interventi di solidarietà.....	58
9.4.2	Il fondo di riserva	60
10	IL CONTO ECONOMICO	62
11	IL BILANCIO TECNICO	78
12	CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE	81

INDICE DELLE TABELLE

Tabella 1 - RIUNIONI ORGANI COLLEGIALI	16
Tabella 2- COMPENSI ORGANI.....	17
Tabella 3 - COSTI ORGANI.	18
Tabella 4 - CONSISTENZA DEL PERSONALE.....	19
Tabella 5-COSTO DEL PERSONALE.	20
Tabella 6-COSTO UNITARIO MEDIO DEL PERSONALE.....	21
Tabella 7-INCARICHI E CONSULENZE ESTERNE	22
Tabella 8-NUMERO DEGLI ISCRITTI.....	24
Tabella 9-CONTRIBUZIONI.	27
Tabella 10-IMPORTO MEDIO CONTRIBUTI SOGGETTIVI.	27
Tabella 11-CONTRIBUTI - CONFRONTO CON LE PREVISIONI DEI BILANCI TECNICI. .	29
Tabella 12-CONTRIBUTI DI MATERNITA'	30
Tabella 13-PRESTAZIONI PENSIONISTICHE.	31
Tabella 14-IMPORTO MEDIO PRESTAZIONI PENSIONISTICHE.	32
Tabella 15-PRESTAZIONI - CONFRONTO CON LE PREVISIONI DEI BILANCI TECNICI.	33
Tabella 16-RAPPORTO ISCRITTI / PENSIONATI.....	34
Tabella 17-RAPPORTO PENSIONE MEDIA / CONTRIBUTO MEDIO	34
Tabella 18-INDENNITA' E CONTRIBUTI DI MATERNITA'.....	35
Tabella 19-INDENNITA' MEDIA CORRISPOSTA	35
Tabella 20-PRESTAZIONI ASSISTENZIALI	37
Tabella 21-SINTESI RISULTANZE STATO PATRIMONIALE.	43
Tabella 22-STATO PATRIMONIALE	44
Tabella 23-CREDITI VERSO ISCRITTI ED A.S.L. DISTINTI PER ANNO DI INSORGENZA	48
Tabella 24- ATTIVITA' FINANZIARIE	50
Tabella 25-ATTIVITA' FINANZIARIE NON COSTITUENTI IMMOBILIZZAZIONI.....	51
Tabella 26-RISULTANZE DEL CONTO ECONOMICO	62
Tabella 27-VALORE DELLA GESTIONE CARATTERISTICA.....	63
Tabella 28-COSTI PREVIDENZIALI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA	64
Tabella 29-SPESE GENERALI ED AMMINISTRATIVE DELLA GESTIONE CARATTERISTICA.....	65
Tabella 30-AMMORTAMENTI, SVALUTAZIONI E ACCANTONAMENTI	67
Tabella 31- RICONCILIAZIONE VARIAZIONI PATRIMONIO NETTO/UTILE DI ESERCIZIO	68
Tabella 32 - PROVENTI ED ONERI FINANZIARI E RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	70
Tabella 33 - RENDIMENTO INVESTIMENTI MOBILIARI	72
Tabella 34 - DIFFERENZA RENDIMENTO EFFETTIVO NETTO /RIVALUTAZIONE CONTRIBUTIVA	73
Tabella 35 - RENDIMENTO NETTO ANNUO PERCENTUALE.....	73

Tabella 36 - TASSO ANNUO CAPITALIZZAZIONE/RENDIMENTO EFFETTIVO PERCENTUALE	73
Tabella 37-PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	74
Tabella 38-IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	75
Tabella 39-SPESE ECCEDENTI LE PREVISIONI DI BILANCIO.....	77

1 PREMESSA

La presente relazione, redatta ai sensi degli artt. 2 e 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha per oggetto la gestione dell'Ente nazionale per la previdenza e assistenza dei biologi (ENPAB) per gli esercizi 2012 e 2013, con riferimenti e notazioni in ordine alcune delle vicende più significative intervenute sino alla data odierna

La Corte dei conti ha già riferito al Parlamento, a norma del combinato disposto degli artt. 3, quinto comma, del d.lgs. 30 giugno 1994, n. 509 e 6, settimo comma, d.lgs. 10 febbraio 1996 n°103, fino a tutto l'esercizio 2011¹.

¹ Vds., per gli esercizi 2010 e 2011, la relazione deliberata, nell'adunanza del 11.06.2013, dalla Sezione controllo enti, con determinazione n. 54/2013 e trasmessa al Parlamento il 27.06.2013 (Atti parlamentari, XVII Legislatura, Doc. XV n. 37).

2 IL QUADRO ORDINAMENTALE E LE FUNZIONI

L'Ente nazionale di previdenza e assistenza a favore dei biologi (ENPAB) è stato istituito come “fondazione di diritto privato”, ai sensi dell'art. 3, primo comma, lett. b), del d.lgs. 10 febbraio 1996, n. 103.

Con decreto del 16 luglio 1997 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, sono stati approvati lo statuto ed il regolamento dell'Ente adottati dall'Ordine nazionale dei biologi in data 19 giugno 1997.

A termini del combinato disposto di cui all'art. 3, primo e quinto comma, del d.lgs. 509/1994 e dell'art. 6, settimo comma, del d.lgs. 103/1996, l'Ente è soggetto alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze, nonché al controllo della Corte dei conti.

L'Ente ha la funzione di attuare la tutela previdenziale in favore degli iscritti all'Ordine nazionale dei biologi, che esercitano attività autonoma di libera professione senza vincolo di subordinazione, anche sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, ancorché svolgano contemporaneamente attività di lavoro subordinato, nonché dei loro familiari, mercé erogazione di pensioni di vecchiaia e di inabilità, dell'assegno di invalidità e dell'indennità di maternità nonché delle pensioni ai superstiti.

Le norme istitutive prevedono, inoltre, che l'Ente concorra alla realizzazione di forme pensionistiche complementari, di cui al d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124, che provveda a forme di assistenza obbligatoria e che possa attuare, nei limiti delle disponibilità di bilancio, interventi assistenziali.

L'ente, al pari degli altri enti previdenziali di cui al d.lgs. n. 509/1994 e d.lgs. n. 103/1996 è inserito nell'elenco ISTAT delle amministrazioni pubbliche di cui all'art.1, commi 2 e 3, della legge di contabilità pubblica n. 196 del 2009.

Si applicano, pertanto, all'ENPAB le disposizioni in materia di vincoli di finanza pubblica e contenimento delle spese riferite alla generalità delle amministrazioni pubbliche incluse nel conto consolidato della pubblica amministrazione.

L'ENPAB è pertanto, soggetto alla disposizione di cui all'art. 8, c. 3, del d.l. n. 95/2012, che ha previsto che, al fine di assicurare la riduzione delle spese per consumi intermedi, i trasferimenti dal bilancio dello Stato agli enti e agli organismi anche costituiti in forma societaria, dotati di autonomia finanziaria, inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, siano ridotti in misura pari al 5 per cento nell'anno 2012 e al 10 per cento a decorrere dall'anno 2013 della spesa

sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2010, che gli enti e gli organismi anche costituiti in forma societaria, dotati di autonomia finanziaria, che non ricevono trasferimenti dal bilancio dello Stato adottino interventi di razionalizzazione per la riduzione della spesa per consumi intermedi in modo da assicurare risparmi corrispondenti alle suddette misure e che le somme derivanti da tale riduzione siano versate annualmente ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 giugno di ciascun anno, ovvero, per l'anno 2012, entro il 30 settembre².

Il suddetto Ente previdenziale è parimenti soggetto al disposto di cui all'art. 1 della legge di stabilità 2013 (L. 228/2012) che ha previsto, al c. 141, che, ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle vigenti disposizioni, negli anni 2013 e 2014 (nonché, a termini dell'art. 10, c. 6, d.l. n. 192/2014 conv., con mod., dalla l. n. 11/2015, anche nel 2015) le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione non possano effettuare spese di ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011 per l'acquisto di mobili e arredi, salvo che l'acquisto sia funzionale alla riduzione delle spese connesse alla conduzione degli immobili.

Con specifico riferimento agli enti di cui ai decreti legislativi 509/1994 e 103/1996, l'articolo 1, c. 417, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), ha, peraltro, disposto che, a decorrere dall'anno 2014, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea e del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica, i suddetti enti possano assolvere alle disposizioni vigenti in materia di contenimento della spesa dell'apparato amministrativo effettuando un riversamento a favore dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 giugno di ciascun anno, pari al 12 per cento (elevato al 15 per cento dall'art. 50, comma 5, d.l. n. 66/2014, conv., con modif., dalla l. n. 89/2014) della spesa sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2010, prevedendo, inoltre, che, per detti enti, la suddetta disposizione sostituisca tutta la normativa vigente in materia di contenimento della spesa pubblica che prevede, ai fini del conseguimento dei risparmi di finanza pubblica, il concorso delle amministrazioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ferme restando, in ogni caso, le disposizioni vigenti che recano vincoli in materia di spese di personale.

Con delibera n. 13 del 29.01.2014, il Consiglio di amministrazione dell'Ente ha deliberato di avvalersi della facoltà contemplata dalla su riportata disposizione normativa e, pertanto, di assolvere alle disposizioni vigenti in materia di contenimento della spesa dell'apparato amministrativo effettuando

² Secondo quanto leggesi nei verbali del Collegio sindacale n. 6 del 10.12.2012 e n°6 dell'11.09.2013, l'Ente ha ottemperato alla disposizione di cui al testo provvedendo a versare all'entrata del bilancio dello Stato gli importi di € 33.581,00 nel 2012 e di € 67.161,40 nel 2013, rispettivamente pari al 5% ed al 10% della spesa per consumi intermedi del 2010.

il previsto riversamento a favore dell'entrata del bilancio dello Stato³.

Lo statuto dell'Ente, già oggetto delle modifiche apportatevi con delibere del C.I.G. del 23.11.2011 approvate con decreto interministeriale del 26 luglio 2012 e delle quali si è fatto cenno nel precedente referto, è stato nel biennio in esame nuovamente modificato, avuto riguardo all'art. 6, in punto di modalità di esercizio del diritto di voto per l'elezione degli organi, con delibera del C.I.G. del 20.12.2012, approvata dai Ministeri vigilanti con decreto interministeriale del 02.09.2013.

Più di recente con delibera del Consiglio di indirizzo generale dell'11.02.2015, approvata con decreto interministeriale del 23.06.2015, sono state apportate ulteriori modifiche allo statuto, avuto riguardo, in particolare, agli artt. 6 e 14, relativi, rispettivamente, all'elezione ed ai requisiti di onorabilità e professionalità dei componenti degli organi collegiali.

Come già cennato nell'ultima relazione elaborata da questa Sezione, con delibera del C.I.G. n. 3 del 16.11.2012, approvata dal Mlps di concerto con il Mef con ministeriale del 30.01.2013, l'Ente ha apportato numerose modifiche al regolamento di disciplina delle funzioni di previdenza, fra le quali meritano particolare menzione:

- l'obbligo, a far data dal 1° gennaio 2013, di versamento dei contributi previdenziali, con facoltà di optare per il versamento nella misura ridotta del 50 per cento solo per la contribuzione soggettiva, per i pensionati dell'Ente, titolari di reddito derivante dallo svolgimento della attività libero professionale di biologo, per il cui esercizio sia richiesta l'iscrizione presso l'albo professionale, in attuazione di quanto previsto dall'art. 18, undicesimo comma, del d.l. 06.07.2011 n. 98 convertito, con modificazioni, nella l. 15.07.2011, n. 111;

- l'aumento del contributo soggettivo, in ragione dell'1 per cento l'anno, a decorrere dal 2013, fino a raggiungere l'aliquota del 15 per cento;

- l'aumento, a decorrere dal 01.01.2013, del contributo integrativo, a carico dei committenti privati, dal 2 per cento al 4 per cento, con destinazione della differenza ad incremento del montante dell'iscritto, come consentito dalla l. 12.07.2011 n°133;

- l'elevazione a 65 anni del requisito di anzianità anagrafica per l'accesso alla pensione di vecchiaia.

Le suddette modifiche del regolamento di disciplina delle funzioni di previdenza ed, in particolare, l'aumento della misura del contributo soggettivo e l'aumento della misura del contributo integrativo con destinazione della differenza ad incremento del montante dell'iscritto dovrebbero concorrere ad attenuare quella che costituisce indubbiamente la maggiore criticità per la gestione previdenziale

³ Nel "verbale della verifica periodica" del 10.09.2014, il Collegio sindacale ha dato atto di aver verificato che in data 24.06.2014 l'Ente ha provveduto al versamento di € 100.742,00 sul capitolo di entrata 3412 del bilancio dello Stato, ai sensi dell'art. 8, comma 3, d.l. n.95/2012 e art. 1, c. 417 della l. 27.12.2013 n°147, relativo alla riduzione del 15% dei consumi intermedi.

dell'ENPAB, come più in generale per i sistemi contributivi a capitalizzazione, e cioè l'assoluta inadeguatezza delle pensioni.

3 GLI ORGANI

Gli organi dell'ente sono:

- il Consiglio di Indirizzo Generale (C.I.G.);
- il Consiglio di amministrazione;
- il Presidente (sostituito, in caso di assenza o impedimento, dal Vice-Presidente);
- il Collegio dei sindaci, organo di controllo interno.

Sulla struttura, funzione e competenze degli organi dell'Ente, la Corte ha riferito nei precedenti referti cui si rinvia.

Approssimandosi la data di scadenza degli organi elettivi, sono state indette per i giorni 14-15 dicembre 2013 in prima convocazione e per i giorni 18 – 19 gennaio 2014, in seconda convocazione, le elezioni per il rinnovo del Consiglio di indirizzo generale e del Consiglio di amministrazione per il quinquennio 2013 – 2018 , da svolgersi secondo la disciplina di cui al regolamento elettorale, previsto dall'art. 6, secondo comma, dello Statuto, adottato dal C.I.G. in data 18 aprile 2013 ed approvato dal Ministero del lavoro, di concerto con il Ministero dell'economia, con nota dell'11.07.2013.

Le operazioni di voto sono state, peraltro, sospese, in accoglimento del ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto da alcuni biologi, dal Giudice Designato del Tribunale di Roma con decreto emesso inaudita altera parte in data 13.12.2013, quindi confermato con ordinanza del 28.02.2014. Avverso la suddetta ordinanza l'ENPAB ha proposto reclamo, che è stato accolto, con ordinanza del 16.05.2014, dal Tribunale di Roma – I^a Sezione civile, in composizione collegiale, che, in riforma dell'ordinanza reclamata, ha respinto la domanda cautelare.

A seguito della riforma del provvedimento cautelare, con provvedimento presidenziale del 30.06.2014 convalidato dal Consiglio di amministrazione con delibera del 03.07.2014 è stata indetta la sessione elettorale per il rinnovo degli organismi istituzionali dell'ENPAB per il quinquennio 2013/2018, in prima convocazione, per i giorni 17-18 ottobre 2014, ed in seconda convocazione, per i giorni 14-15 novembre 2014.

All'esito della suddetta procedura elettorale non è stato raggiunto, neanche in seconda convocazione, il quorum per la designazione dei nuovi organi collegiali.

L'art. 6, secondo comma, dello Statuto che, alla lett. g), prevedeva - così come, a tutt'oggi, prevede - che l'elezione in prima convocazione sia valida quando partecipino al voto almeno un terzo degli aventi diritto, stabiliva, infatti, alla lett. h), per la seconda convocazione, il quorum di un sesto degli aventi diritto.

La summenzionata disposizione statutaria di cui all'art. 6, secondo comma, lett. h) è stata, peraltro, più di recente modificata con la novella di cui si è fatto menzione retro, che ha previsto che le operazioni elettorali alla data fissata per la seconda convocazione siano valide indipendentemente dal numero dei votanti.

Con atto dell'08.07.2015, il Presidente dell'Ente ha, quindi, indetto una nuova tornata elettorale per i giorni 10-11-12 ottobre 2015, in prima convocazione, e per i giorni 24-25-26 ottobre 2015, in seconda convocazione, all'esito della quale con verbale del 09.12.2015 sono stati proclamati eletti i nuovi cinque componenti del Consiglio di amministrazione ed i quattordici componenti del C.I.G.

Dalla documentazione trasmessa risulta che gli organi dell'Ente si sono riuniti con la frequenza risultante dalla tabella che segue:

Tabella 1 - RIUNIONI ORGANI COLLEGIALI

	2011	2012	2013
Consiglio di amministrazione	8	10	12
C.I.G.	4	5	7
Collegio sindacale	5	6	11

In ordine ai compensi degli organi dell'Ente ed ai gettoni di presenza, si osserva che gli stessi sono stati da ultimo rivalutati con delibere n. 17 del 23 marzo 2011 del Consiglio di amministrazione e n.3 del 22 giugno 2011 del C.I.G.⁴, con decorrenza 1° gennaio 2011, nella misura risultanti dalla seguente tabella.

⁴ Le delibere del Consiglio di amministrazione e del C.I.G. di cui al testo sono relative, rispettivamente, agli emolumenti del C.I.G. ed agli emolumenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale

A termini dello Statuto, infatti, il Consiglio di amministrazione è competente a determinare gli emolumenti, le indennità ed i gettoni di presenza per il coordinatore ed i componenti del C.I.G. (art. 10, primo comma, lett. t), mentre quest'ultimo è competente a determinare gli emolumenti, le indennità ed i gettoni di presenza per il presidente ed i componenti degli altri organi collegiali (art. 7, primo comma, lett. j).

Tabella 2- COMPENSI ORGANI.

presidente del consiglio di amministrazione	118.278
vice presidente del consiglio di amministrazione	46.055
componenti del consiglio di amministrazione	19.887
coordinatore del consiglio di indirizzo generale (c.i.g.)	19.591
componenti del consiglio di indirizzo generale (c.i.g.)	14.848
presidente del collegio sindacale	17.529
sindaci effettivi	14.848
gettoni di presenza	326

Con le stesse delibere si è, altresì, prevista la rivalutazione automatica dei suddetti emolumenti anche per gli anni successivi con la medesima decorrenza.

Nella riunione del 19 ottobre 2011, il Consiglio di amministrazione ha aderito all'invito formulato dal Presidente ai Consiglieri a rinunciare all'aumento ISTAT previsto per i compensi agli organi collegiali per solidarietà con il personale, che ha subito il blocco degli aumenti.

Nei precedenti referti della Corte si è peraltro, evidenziato come gli emolumenti ed i gettoni di presenza degli organi dell'E.N.P.A.B. che, a termini del combinato disposto di cui al c. 58 dell'art. 1 della l. 23.12.2005 n. 266 (legge finanziaria 2006) e dell'art. 1, c. 505, della l. 27.12.2006 n. 296 (legge finanziaria 2007), a decorrere dal 01.01.2007, avrebbero dovuto essere ridotti del 10 per cento rispetto agli importi in godimento alla data del 30.09.2005, non solo non sono stati ridotti, così come prescritto dalle richiamate disposizioni normative ma, in contrasto con le disposizioni stesse, sono stati, dapprima, rivalutati, dal 01.01.2008, successivamente sono stati rideterminati, con delibere del 15-16 dicembre 2008, in importi notevolmente più elevati di quelli in godimento alla suddetta data del 30.09.2005 e, quindi, ulteriormente rivalutati, dal 01.01.2010 e dal 01.01.2011, nonostante la perdurante operatività della summenzionata previsione normativa nel senso della riduzione del 10 per cento rispetto agli importi in godimento al 30.09.2005.

Come risulta dalla tabella che segue, i costi relativi agli organi hanno registrato nel 2013 un notevole incremento dovuto alle spese relative alle operazioni elettorali, sospese in prossimità delle votazioni.

Tabella 3 - COSTI ORGANI.

	2011	2012	Variaz. %	2013	Variaz. %
Compensi organi ente	493.312	500.645	1,5	489.595	-2,2
Gettoni di presenza	168.424	186.712	10,9	179.626	-3,8
	661.736	687.357	3,9	669.221	-2,6
Rimborsi spese	94.407	105.811	12,1	132.121	24,9
Commissioni consiliari	18.355	2.274	-87,6	-	
Spese elezioni				167.457	
Oneri su compensi	2.238	2.174	-2,9	1.656	-23,8
Totale	776.736	797.616	2,7	970.455	21,7

4 IL PERSONALE

Nel corso del biennio in esame la consistenza del personale dell'Ente è aumentata di cinque unità.

La seguente tabella riporta la consistenza e la ripartizione per livelli del personale dell'Ente.

Tabella 4 - CONSISTENZA DEL PERSONALE

Categoria	Numero dipendenti in servizio al 31/12				
	2009	2010	2011	2012	2013
Dirigenti					1
Quadri					1
Livello A	4	5	5	5	6
Livello B	8	8	8	8	9
Livello C	2	2	2	4	3
Totale	14	15	15	17	20

In proposito deve essere segnalata:

- l'assunzione di n. 2 unità di personale (di cui una a part-time) negli ultimi mesi dell'esercizio 2012 e di altre due unità di personale nei primi mesi del 2013;
- numerose progressioni di livello fra le quali la promozione a quadro di un'unità di personale di livello A;
- la nomina, con delibera del Consiglio di amministrazione del 16 ottobre 2013, del Direttore generale dell'Ente, "assunto con contratto di dirigenza da novembre 2013", cui sono stati conferiti ampi poteri gestionali.

Con delibera n.130 dell'11 dicembre 2013, il Consiglio di amministrazione ha approvato l'organigramma predisposto e proposto dal Direttore Generale.

L'andamento del costo del personale per stipendi, emolumenti accessori ed oneri sociali, cui viene aggiunta la quota del TFR, è il seguente:

Tabella 5-COSTO DEL PERSONALE.

	2011	2012	Variaz. %	2013	Variaz. %
Stipendi e salari	509.715	512.245	0,50	684.433	33,61
Oneri sociali	148.729	150.818	1,40	201.206	33,41
Premio INAIL	8.603	8.607	0,05	8.703	1,12
Accantonamento TFR	33.089	33.548	1,39	39.150	16,70
Altri oneri (b. pasto, rimborsi spese, ecc.)	20.468	30.785	50,41	29.094	-5,49
Totale	720.604	736.003	2,14	962.586	30,79

Nelle note integrative relative agli esercizi in esame è specificato che il costo del personale “si riferisce a quanto corrisposto ai dipendenti in organico al 31 dicembre di ciascun anno secondo le disposizioni del C.C.N.L. per i dipendenti degli Enti privatizzati di cui al d.lgs. n. 509/1994 stipulato in data 06.05.2005, rinnovato per la parte economica in data 23.12.2010 con decorrenza dicembre 2010” e che “l’ente ha adempiuto a quanto previsto dall’art.9 del d.l. n. 78/2010, conv. in l. n. 122/2010”. Detto articolo prevede che per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, non può superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, fermo in ogni caso, per le progressioni di carriera comunque denominate, quanto previsto dal c. 21 (terzo e) quarto periodo. Detto comma, con disposizione applicabile anche al personale degli enti inseriti nell’elenco ISTAT, a sua volta prevede, per il triennio 2011-2013, che le progressioni di carriera comunque denominate e i passaggi tra le aree abbiano effetto, per il predetto triennio, a fini esclusivamente giuridici.

Nelle suddette note integrative si riferisce, inoltre, rispettivamente, che il costo del personale si sarebbe incrementato “anche per il costo di due dipendenti assunti durante l’anno 2012” (nota integrativa al consuntivo 2012) e per “il costo di due dipendenti assunti durante l’anno 2013 e per l’assunzione del Direttore generale con contratto di dirigenza dal novembre 2013”.

La tabella seguente relativa al costo unitario medio del personale ne evidenzia un significativo incremento nel corso del 2013.

Tabella 6-COSTO UNITARIO MEDIO DEL PERSONALE.

	2011	2012	Variaz. %	2013	Variaz. %
a) Costo del lavoro	720.604	736.003	2,14	962.586	30,79
b) Personale in servizio*	15	15,18		18,52	
c) Costo del lavoro unitario medio (a/b)	48.040	48.485	1,46	51.975	6,18

(*) Ai fini della determinazione del denominatore, le unità di personale assunte in corso di esercizio sono state considerate in ragione proporzionale al periodo di servizio prestato nonché tenendo conto che uno dei lavoratori di nuova assunzione è stato assunto part – time.

E' appena il caso di osservare come il suddetto incremento appare solo in limitata misura riconducibile all'assunzione del direttore dell'ente; considerato, infatti, che lo stesso è stato assunto a decorrere dal 01.11.2013 è evidente come il relativo trattamento economico può aver spiegato solo una minima incidenza sull'aumento del costo unitario medio del personale.

Maggior incidenza in tal senso ha spiegato l'attribuzione, in favore del personale dipendente e del Direttore, del P.A.R. (premio aziendale di risultato), di cui all'art. 2.3 lett. f) del C.C.N.L. per i dipendenti degli enti previdenziali di cui ai dd.lgs. n. 509/1994 e n. 103/1994 ed alla contrattazione collettiva di secondo livello, per l'anno 2013, disposta dal Consiglio di amministrazione con delibera n. 132 dell'11.12.2013 nella misura del 21 per cento della retribuzione di riferimento⁵.

Anche nel corso degli esercizi 2012 e 2013, l'ENPAB ha fatto ricorso a contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato; i relativi costi dopo essere aumentati da euro 15.379 nel 2011 ad euro 59.513 nel 2012 (+286,98 per cento), hanno registrato, nel 2013, una netta contrazione (-83,38 per cento), riducendosi ad euro 9.891, presumibilmente in correlazione con le nuove assunzioni di personale innanzi menzionate.

⁵ In misura notevolmente superiore a quella del 10 per cento riconosciuta, in favore della generalità del personale, con delibera n. 103 del 21 dicembre 2010, con riferimento al 2010, e cioè all'anno assunto dal legislatore quale riferimento per la determinazione del limite massimo dell'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, che a termini dell'art. 9, c. 2 – bis, del d.l. n. 78/2010, dal 01.01.2011 al 31.12.2013 (termine successivamente prorogato al 31.12.2014) non dovrebbe superare, appunto il corrispondente importo dell'anno 2010. Con la delibera n°132 dell'11.12.2013 di cui al testo, il Consiglio di amministrazione, “in considerazione del fatto che non sono stati assegnati specifici obiettivi ad inizio anno ai singoli dipendenti, e comunque tenuto conto della disponibilità e collaborazione dagli stessi comunque mostrata durante tutto l'anno”, ha deliberato di attribuire il PAR per l'anno 2013 nella misura del 21%, a tutti i dipendenti. Con la stessa delibera il P.A.R. per l'anno 2013 è stato attribuito anche al Direttore, ancorché assunto a decorrere dal mese di novembre dello stesso anno).

5 GLI INCARICHI E LE CONSULENZE ESTERNE

Come riportato nella seguente tabella, i costi complessivi per consulenze hanno subito, nel 2012, un incremento del 48,05 per cento rispetto al 2011 per poi contrarsi nel 2013.

Tabella 7-INCARICHI E CONSULENZE ESTERNE

	2010	2011	2012	Variaz. %	2013	Variaz. %
Consulenze legali e notarili	41.959	58.916	58.048	-1,47	58.661	1,06
Consulenze amministrative	56.984	58.557	67.082	14,56	70.253	4,73
Consulenze tecniche	43.269	37.470	70.061	86,98	32.602	-53,47
Redazione bilancio tecnico	64.872	14.810	85.159	475,01	-	-100,00
Altre consulenze	24.470	51.632	55.102	6,72	56.581	2,68
Compenso società di revisione	16.680	16.858	17.262	2,40	17.520	1,49
Totale	248.234	238.243	352.714	48,05	235.617	-33,20

Il suddetto incremento è stato determinato essenzialmente dall'aumento:

- dei costi per “consulenze amministrative” conseguente all’incarico di assistenza fiscale agli iscritti di cui alla delibera del Consiglio di amministrazione n. 81 del 19.10.2011;
- dei costi per “consulenze tecniche”, cui ha concorso l’incarico di consulenza, “finalizzato a meglio interpretare i prefissati obiettivi di investimento immobiliare”⁶ di cui dalla delibera n. 66 del 20.09.2011 del Consiglio di amministrazione che, con successiva delibera n. 15 del 24 gennaio 2012, ne ha deliberato l’affidamento per l’importo di euro 30.000,00;
- dei costi per “redazione bilancio tecnico”, cui ha concorso l’incarico per la predisposizione del bilancio tecnico straordinario previsto dall’art. 24, c. 24, del d.l. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla l. n. 214/2011, conferito, con delibera n°63 dell’11.07.2012 del Consiglio di amministrazione, per l’importo di euro 35.000,00, al medesimo attuario cui, in precedenza, con delibera n. 41 del 19 maggio 2010, era stato conferito incarico di consulenza per gli anni 2010, 2011 e 2012, per l’importo di euro 10.000,00 annui.

⁶ A termini della succitata delibera n. 66 del 20.09.2011 del Consiglio di amministrazione l’incarico dovrebbe “perseguire l’individuazione di strategie ed eventuali veicoli in grado di generare e assicurare in prospettiva: a) la costruzione di un <<portafoglio>> immobiliare ottimizzato in termini di diversificazione e rischio da allocare, a regime, in misura corrispondente al 35 % del patrimonio complessivo dell’Ente; b) il buon funzionamento e la possibilità di consolidamento del patrimonio immobiliare dell’Ente; c) la flessibilità di gestione in ragione di mutate tendenze del mercato, normative e fiscali”.

Meritano, inoltre, menzione per la loro incidenza sull'ammontare complessivo dei costi per consulenze e collaborazioni esterne innanzi indicati:

- l'incarico di consulenza per l'attività di ufficio stampa e comunicazione esterna conferito dal Consiglio di amministrazione con delibera n. 28 del 23 marzo 2011, per l'importo di euro 20.000,00 annui e confermato con delibera n. 40 del 29 marzo 2012, che ha fissato l'onorario in euro 24.000,00 annui;
- l'incarico continuativo di consulenza legale stragiudiziale, con riferimento al quale, a seguito di richiesta in tal senso formulata dal professionista interessato, il Consiglio di Amministrazione, con delibera n. 37 del 18 maggio 2011, ha provveduto all' adeguamento del relativo compenso, determinandolo in euro 2.500,00 mensili, oltre accessori di legge, e fissandone, nel contempo, la durata in cinque anni;
- l'incarico di consulenza del lavoro, per l'importo di euro 18.000,00 annui, confermato, con delibera del Consiglio di amministrazione n. 13 del 16 febbraio 2011;
- l'incarico di consulenza informatica, per l'importo di euro 21.600,00 annuali, confermato, sino a marzo 2014, con delibera del Consiglio di amministrazione n. 38 del 17 aprile 2013.

6 LA GESTIONE PREVIDENZIALE E ASSISTENZIALE

6.1 Gli iscritti

Sono obbligatoriamente iscritti all'ENPAB i biologi che esercitano la libera professione, ancorché svolgano contemporaneamente attività di lavoro subordinato.

L'obbligo di iscrizione insorge in ogni caso quando vi sia il conseguimento di reddito derivante da attività professionale, le cui prestazioni richiedano l'iscrizione nell'Albo professionale⁷.

Come evidenziato dalla tabella seguente, il numero degli iscritti⁸, nel biennio che ne occupa, così come negli anni precedenti, è costantemente aumentato.

Tabella 8-NUMERO DEGLI ISCRITTI.

2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
8.874	9.155	9.477	9.919	10.558	11.166	11.695	12.281 ⁹

Il numero degli iscritti si colloca al di sopra della consistenza minima di 8.000 iscritti, prevista quale condizione per la costituzione dell'ente previdenziale di categoria dall'art. 3, c. 1, lett. b) del d.lgs. n. 103/1996.

In ordine alla distribuzione degli iscritti occorre evidenziare:

- quanto al sesso, l'assoluta preponderanza numerica degli iscritti di sesso femminile, pari a circa il 70 per cento del totale, rispetto agli iscritti di sesso maschile;
- quanto all'età, la prevalenza degli iscritti con meno di 45 anni¹⁰;
- quanto alla ripartizione territoriale, la prevalenza numerica degli iscritti delle regioni meridionali.

⁷ Come innanzi evidenziato, fra le innovazioni di cui alla recente novella del regolamento di previdenza vi è la previsione, in attuazione di quanto previsto dall'art. 18, undicesimo comma, del d.l. 06.07.2011 n°98, conv. in legge, con modificazioni, nella l. 15.07.2011, n. 111, dell'obbligo di versamento dei contributi previdenziali, con facoltà di optare per il versamento nella misura ridotta del 50% solo per la contribuzione soggettiva, per i pensionati dell'Ente, titolari di reddito derivante dallo svolgimento della attività libero professionale di biologo.

⁸ I dati di cui alla tabella sono ripresi dalle relazioni sulla gestione, a firma del Presidente in carica dell'Ente, redatte a corredo dei consuntivi relativi agli esercizi di cui alla tabella stessa.

⁹ Di cui n°12.008 iscritti attivi e n°273 iscritti attivi pensionati (cfr., in tal senso, IV rapporto ADEPP pag. 144).

¹⁰ Distinguendo per genere, sulla base dei dati ("distribuzione dei biologi attivi al 31.12.2011 per classi di età e anzianità") di cui alla tav. 3 dell'allegato tecnico al bilancio tecnico straordinario al 31.12.2011, gli iscritti di età inferiore ai 45 anni costituiscono il 46% degli iscritti (di sesso maschile) ed il 68% delle iscritte.

Il 77% del totale degli iscritti (maschi e femmine) di età inferiore ai 45 anni è di sesso femminile.

6.2 I contributi previdenziali

I contributi previdenziali sono costituiti dal contributo soggettivo, dal contributo integrativo e dal contributo di maternità.

Si sono innanzi evidenziate le modifiche al regolamento di disciplina delle funzioni di previdenza deliberate, da ultimo, dal C.I.G., in data 16.11.2012 e recentemente approvate dai Ministeri vigilanti, che investono, in particolar modo, la misura del contributo soggettivo e del contributo integrativo. Sia con riferimento al contributo soggettivo che con riferimento al contributo integrativo, il regolamento di disciplina delle funzioni di previdenza prevede, che sia in ogni caso dovuto un contributo minimo rivalutabile con cadenza biennale secondo l'indice ISTAT (FOI).

Il Consiglio di amministrazione, con delibera n. 7 del 24.01.2012, sulla base della variazione dell'indice FOI verificatasi da dicembre 2009 a novembre 2011, ha rideterminato la misura del contributo soggettivo minimo e del contributo integrativo minimo in, rispettivamente, euro 1.075,00¹¹ ed in euro 86,00 e con delibera n. 8 del 24 gennaio 2012 ha, deliberato di procedere alla rivalutazione dei minimi contributivi con cadenza annuale.

Con il precedente referto¹² si è, peraltro, rilevato come la previsione dell'aggiornamento con cadenza annuale dei minimali contributivi, comportando modifica del Regolamento di disciplina delle funzioni di previdenza che, anche nella versione novellata recentemente approvata¹³, prevede che il contributo soggettivo minimo ed il contributo integrativo minimo siano rivalutabili con cadenza biennale dovesse essere adottata dal C.I.G. e sottoposta all'approvazione dei Ministeri vigilanti.

Di fatto, la misura dei contributi minimi stabilita dalla delibera n. 7 del 31.01.2012 è rimasta invariata nel corso del biennio 2012-2013, ed è stata, quindi, aggiornata sulla base della variazione dell'indice ISTAT – FOI verificatasi fra il gennaio 2012 ed il dicembre 2013, con delibera del Consiglio di amministrazione n. 1 del 29 gennaio 2014 che ne ha rideterminato gli importi,

¹¹ Con la stessa delibera l'importo del contributo soggettivo minimo è stato determinato in:

- €.538,00 nell'ipotesi di cui all' art. 3, comma 4 del regolamento, che prevede che per coloro che svolgono contemporaneamente attività di lavoro dipendente, il contributo minimo soggettivo sia ridotto del 50%, su istanza documentata dell'interessato e per redditi di attività libero professionale fino alla somma di € 5.130,00;

- €.358,00 nell'ipotesi di cui all'art. 3 comma 4 del regolamento, che prevede che per coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1, comma 5, e cioè si trovino in situazione di inattività professionale, per almeno sei mesi nel corso dell'anno solare, il contributo minimo sia ridotto ad un terzo su istanza documentata dell'interessato e per redditi di attività libero professionale fino alla somma di € 3.420,00;

- €.358,00 nell'ipotesi di cui all'art. 3 comma 5 del regolamento, che prevede che per coloro che si iscrivono per la prima volta all'Ente, prima di aver compiuto il 30° anno di età, il contributo soggettivo minimo sia ridotto ad un terzo, su istanza dell'interessato, e ciò per l'anno solare di iscrizione e per i due anni successivi e per redditi di attività professionale fino alla somma di € 3.420,00.

¹² Cfr. la cit. relazione relativa agli esercizi 2010 – 2011, pag. 23 nota 48.

¹³ E cioè nella versione approvata dal C.I.G. con la citata delibera n. 3 del 16 novembre 2012, approvata dai Ministeri vigilanti con ministeriale n. 36/0001533/MA004.A007/BIO-L-20 del 30 gennaio 2013 (il relativo comunicato è stato pubblicato nella G.U. n.39 del 15.02.2013).

rispettivamente, in euro 1.103,00 per il contributo soggettivo minimo¹⁴ ed in euro 88,00, per il contributo integrativo.

Quanto al contributo di maternità, previsto dall'art. 83 d.lgs. n. 151/2001, il relativo ammontare è stato fissato in euro 103,29 per l'anno 2012, con delibera CDA n. 58 del 11.07.2012, ed in euro 89,00 per l'anno 2013, con delibera CDA n. 55 del 24 luglio 2013¹⁵. Il regolamento demanda, infatti, al Consiglio di amministrazione l'adozione dei provvedimenti necessari al fine di assicurare l'equilibrio della relativa gestione, e, pertanto, la ridefinizione del contributo degli iscritti ai fini del trattamento di maternità, a seguito della riduzione degli oneri di maternità, posti, a termini dell'art. 78, primo comma, d.lgs. cit. e sino alla concorrenza dell'importo ivi previsto, a carico dello Stato.

La tabella seguente evidenzia l'importo di tutte le contribuzioni di competenza nonché delle sanzioni previste dagli artt. 10 e 11 del regolamento per il ritardo nel pagamento dei contributi e per casi di omessa, ritardata o infedele comunicazione del reddito professionale.

¹⁴ Con la delibera di cui al testo il contributo soggettivo minimo è stato rideterminato in €. 552,00, in €.368,00 ed in €.368,00 nell'ipotesi di cui, rispettivamente, al quarto, quinto e sesto comma dell'art. 3 del regolamento.

¹⁵ Più di recente, con delibera n°66 del 30 luglio 2014, approvata dai Ministeri vigilanti con ministeriale del 03.11.2014 (il relativo comunicato è stato pubblicato nella G.U. Serie Generale n.267 del 17-11-2014) il Consiglio di amministrazione ha determinato in €.103,29 il contributo di maternità per l'anno 2014.

Tabella 9-CONTRIBUZIONI.

Tipologia	2011	2012	2013
Contributi soggettivi	23.017.491	23.801.726	26.529.362
Contributi integrativi	6.524.449	6.412.664	6.566.418
Contributi maternità degli iscritti	1.101.253	1.194.637	1.117.424
Sanzioni	147.321	27.163	239.324
Totale contribuzioni a carico degli iscritti	30.790.514	31.436.190	34.452.528
Contributi maternità dello Stato	500.348	503.861	640.483
Totale contribuzioni	31.290.862	31.940.051	35.093.011

La tabella seguente evidenzia l'ammontare medio dei contributi soggettivi negli esercizi considerati.

Tabella 10-IMPORTO MEDIO CONTRIBUTI SOGGETTIVI.

	2011	2012	Variaz. %	2013	Variaz. %
Contributi soggettivi	23.017.491	23.801.726	3,41	26.529.362	11,46
Numero iscritti	11.166	11.695	4,74	12.281	5,01
Importo medio	2.061	2.035	-1,26	2.160	6,14

Nel 2013 si è arrestato il trend negativo, nel senso del progressivo decremento dell'importo medio dei contributi soggettivi, manifestatosi negli anni precedenti a partire dal 2009.¹⁶

L'incremento dell'importo medio dei contributi soggettivi è, peraltro, dovuto all'aumento della misura del contributo soggettivo, disposto, a decorrere dal 01.01.2013, dalla summenzionata novella regolamentare, in ragione del 1 per cento annuo sino a raggiungere il 15 per cento, e per effetto del quale, la misura del contributo soggettivo è stata pari, nel 2013, all'11 per cento del reddito professionale netto con un aumento di un punto percentuale rispetto alla misura del 10% vigente sino al 2012.

¹⁶ Come risulta dalla tabella di cui a pag. 2 del n°1/2014 della rivista "ENPAB Magazine", il reddito medio dei biologi ha subito negli stessi anni un costante decremento, essendo passato da € 22.790 nel 2009, ad € 22.321 nel 2010, ad € 20.666 nel 2011 ed ad € 20.066 nel 2012.

Sicché ben si spiega come nonostante una dinamica reddituale negativa caratterizzata da una rilevante riduzione¹⁷ del reddito professionale medio dei biologi nel 2013 rispetto al precedente esercizio 2012, vi sia stato un aumento dell'importo medio dei contributi soggettivi, ancorché inferiore alla percentuale di aumento della contribuzione¹⁸.

Il confronto fra le suddette risultanze e le corrispondenti previsioni dei bilanci tecnici, di cui alla successiva tabella, evidenzia che, se il numero degli iscritti è costantemente superiore al numero preventivato nei bilanci tecnici, di converso inferiore rispetto alle relative previsioni, evidentemente basate sull'ipotesi di un progressivo aumento del reddito imponibile, è stato l'ammontare del contributo unitario medio, con la sola eccezione della previsione relativa al 2013 del bilancio tecnico straordinario al 31.12.2011; nondimeno, nel confronto fra l'ammontare complessivo dei contributi soggettivi e le corrispondenti previsioni, il primo risulta, superiore alle seconde, salvo che con riferimento alle previsioni relative agli esercizi 2011 e 2012 del bilancio tecnico al 31.12.2009 nella versione "specificata".

¹⁷ Nel senso di una riduzione del reddito professionale netto del 2013 rispetto al precedente esercizio 2012 variabile dal 3 al 5%, in funzione del sesso e dell'età, cfr. relazione sulla gestione al conto consuntivo chiuso al 31.12.2014, pag.28 e segg.

¹⁸ E' appena il caso di osservare che l'ammontare complessivo dei contributi soggettivi se dipende, in misura assolutamente preponderante, dal numero degli iscritti, dall'importo del reddito professionale netto medio e dalla misura del contributo soggettivo, non costituisce il mero prodotto dei suddetti fattori.

Occorre, infatti, tener conto degli effetti spiegati sulla determinazione dell'ammontare complessivo dei contributi dai minimali contributivi e dalle relative riduzioni nonché dalla riduzione della stessa misura del contributo soggettivo prevista per i pensionati che continuano ad esercitare la professione.

Tabella 11-CONTRIBUTI - CONFRONTO CON LE PREVISIONI DEI BILANCI TECNICI.

	2011	2012	2013
ammontare complessivo contributi soggettivi			
risultante dai consuntivi (A)	23.017.491	23.801.726	26.529.362
previsto nel B.T. 31.12.2006*	20.871.685	21.178.762	21.446.260
previsto nel B.T. 31.12.2009 specifico	23.393.257	24.514.250	25.758.952
previsto nel B.T. 31.12.2009 standard	21.582.272	21.792.960	22.113.207
previsto nel B.T. straordinario al 31.12.2011		22.242.437	21.919.367
numero iscritti			
risultante dalla relazione sulla gestione (B)	11.166	11.695	12.281
previsto nel B.T. 31.12.2006*	9.586	9.605	9.624
previsto nel B.T. 31.12.2009 specifico	10.231	10.431	10.631
previsto nel B.T. 31.12.2009 standard	10.008	10.098	10.189
previsto nel B.T. straordinario al 31.12.2011		10.158	10.168
importo medio contributi soggettivi			
C = A/B	2.061	2.035	2.160
previsto nel B.T. 31.12.2006*	2.177	2.205	2.228
previsto nel B.T. 31.12.2009 specifico	2.287	2.350	2.423
previsto nel B.T. 31.12.2009 standard	2.157	2.158	2.170
previsto nel B.T. straordinario al 31.12.2011		2.190	2.156

* Nella tabella vengono riportate le previsioni del bilancio tecnico al 31.12.2006 nella versione aggiornata nel settembre 2008 (tav. 2.4).

L'ammontare dei contributi di maternità a carico degli iscritti e quello complessivo dei contributi stessi, comprensivo anche del contributo a carico dello Stato, ha avuto, nel biennio in esame, l'andamento risultante dalla seguente tabella.

Tabella 12-CONTRIBUTI DI MATERNITA'

	2011	2012	2013
contributi maternità degli iscritti	1.101.253	1.194.637	1.117.424
contributi maternità dello Stato	500.348	503.861	640.483
Totale contributi di maternità	1.601.601	1.698.498	1.757.907

Sempre in materia di contributi occorre osservare che, con delibera n° 9 del 28.06.2013 del Consiglio di indirizzo generale, approvata dal Mlps di concerto con il Mef con ministeriale del 26.09.2013, è stata disposta la modifica del regolamento di disciplina delle funzioni di previdenza con riferimento al regime sanzionatorio previsto, dall'art.10, secondo comma, per il ritardo nel pagamento dei contributi superiore a sessanta giorni¹⁹ e dall'art. 11, quarto comma, per i casi di omessa, ritardata o infedele comunicazione dell'ammontare del reddito professionale netto conseguito²⁰.

¹⁹ La modifica dell'art. 10, secondo comma, del regolamento nel senso della riduzione della misura della sanzione dal 15% al 10% dell'ammontare delle somme non pagate, muove dal rilievo dell'eccessiva onerosità della sanzione per il contribuente che avrebbe "accentuato il contenzioso a tal punto che i benefici derivanti dalle maggiori entrate si sono quasi azzerati".

²⁰ Per effetto della modifica dell'art. 11, quarto comma, la sanzione per omessa, ritardata o infedele comunicazione dell'ammontare del reddito professionale netto conseguito già determinata in misura pari alla metà del contributo soggettivo minimo previsto per l'anno di riferimento (con riduzione della sanzione stessa alla metà ove la comunicazione o la rettifica fossero intervenute entro 60 giorni dalla scadenza del termine) è stata determinata in misura fissa.

In particolare con la suddetta novella regolamentare si è previsto che la ritardata dichiarazione comporti l'applicazione di una sanzione pari ad € 50,00, ove la comunicazione sia trasmessa entro trenta giorni dal termine, ad € 100,00, ove sia trasmessa entro sessanta giorni dal termine, ad € 150,00, ove sia trasmessa oltre i sessanta giorni dal termine, mentre la sanzione per l'omessa dichiarazione ovvero per la dichiarazione infedele, ancorché nei termini, è stata fissata in € 150,00.

6.3 Le prestazioni previdenziali

Le prestazioni erogate dall'Ente sono la pensione di vecchiaia²¹, l'assegno di invalidità; la pensione di inabilità, la pensione ai superstiti (di reversibilità o indiretta) e l'indennità di maternità.

Come risulta dalla seguente tabella, il numero e l'ammontare complessivo delle prestazioni pensionistiche erogate sono in costante aumento.

Tabella 13-PRESTAZIONI PENSIONISTICHE.

Tipologia prestazione	2011		2012		2013	
	n°	spesa	n°	spesa	n°	spesa
A) pensioni di vecchiaia	286	893.578	417	1.265.795	532	1.764.086
B) pensioni ai superstiti	122		128		143	
C) pensioni in totalizzazione ²²	10		10		17	
D) totale (= A + B + C)	418		555		692	
E) assegni di invalidità e pensioni di inabilità	34	41.189	37	55.087	37	54.420
Totale (D + E)	452	934.767	592	1.320.882	729	1.818.506

La tabella evidenzia l'andamento progressivamente crescente del numero delle prestazioni pensionistiche in generale ed in particolare del numero delle pensioni di vecchiaia erogate, aumentato nel 2013 del 28 per cento rispetto all'esercizio 2012 ed in quest'ultimo del 46 per cento rispetto al precedente esercizio 2011.

L'importo medio delle prestazioni erogate cresce rispetto all'esercizio precedente, rispettivamente del 7,88 per cento nel 2012 e dell'11,79 per cento nel 2013.

²¹ Fra le modifiche apportate al regolamento di disciplina delle funzione di previdenza figura l'elevazione a 65 anni del requisito di anzianità anagrafica necessario per l'accesso al trattamento pensionistico.

²² Con delibera del 28.03.2007, il Consiglio di amministrazione dell'Ente ha deliberato la sottoscrizione della convenzione con l'I.N.P.S. ai fini dell'erogazione delle prestazioni pensionistiche in regime di totalizzazione ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 42 del 02.02.2006.

Tabella 14-IMPORTO MEDIO PRESTAZIONI PENSIONISTICHE.

	2011	2012	variaz. %	2013	variaz. %
ammontare complessivo	934.767	1.320.882	41,31	1.818.506	37,67
numero prestazioni	452	592	30,97	729	23,14
importo medio	2.068	2.231	7,88	2.494	11,79

In proposito, si osserva che il numero, l'ammontare complessivo e l'importo medio delle pensioni erogate nel biennio cui ha riguardo la presente relazione, sono notevolmente inferiori alle corrispondenti previsioni di cui ai bilanci tecnici, come risulta dalla seguente tabella.

Tabella 15-PRESTAZIONI - CONFRONTO CON LE PREVISIONI DEI BILANCI TECNICI.

	2011	2012	2013
ammontare complessivo prestazioni			
risultante dai consuntivi (A)	934.767	1.320.882	1.818.506
previsto nel B.T. 31.12.2006*	1.494.212	2.104.147	2.900.811
previsto nel B.T. 31.12.2009 specifico	1.444.309	2.170.313	2.905.968
previsto nel B.T. 31.12.2009 standard	1.432.228	2.163.683	2.883.967
previsto nel B.T. straordinario al 31.12.2011		2.443.947	3.805.902
Numero prestazioni			
risultante dalla relazione sulla gestione (B)	452	592	729
previsto nel B.T. 31.12.2006*	616	803	1.015
previsto nel B.T. 31.12.2009 specifico	580	804	1.013
previsto nel B.T. 31.12.2009 standard	579	804	1.013
previsto nel B.T. straordinario al 31.12.2011		801	1.167
importo medio prestazioni			
C = A/B	2.068	2.231	2.494
previsto nel B.T. 31.12.2006*	2.426	2.621	2.857
previsto nel B.T. 31.12.2009 specifico	2.489	2.699	2.869
previsto nel B.T. 31.12.2009 standard	2.476	2.690	2.847
previsto nel B.T. straordinario al 31.12.2011		3.052	3.262

* Nella tabella vengono riportate le previsioni del bilancio tecnico al 31.12.2006 nella versione aggiornata nel settembre 2008 (tav. 2.4).

Il confronto se depone in senso favorevole all'equilibrio economico finanziario nondimeno rende viepiù evidente l'esiguità e, pertanto, l'inadeguatezza delle prestazioni erogate.

La successiva tabella evidenzia come l'andamento del rapporto fra il numero degli iscritti ed il numero dei pensionati sia in costante progressiva diminuzione.

Tabella 16-RAPPORTO ISCRITTI / PENSIONATI.

	2011	2012	2012
Numero iscritti (A)	11.166	11.695	12.281
Numero pensioni (B)	452	592	729
rapporto iscritti/pensionati (C=A/B)	25	20	17

L'andamento continuamente decrescente del suddetto indicatore (nel 2006 il rapporto fra il numero degli iscritti ed il numero delle pensioni era pari a 73), ben si spiega trattandosi di ente previdenziale relativamente "giovane" e, pertanto, caratterizzato da un trend di aumento del numero delle prestazioni più che proporzionale rispetto a quello del numero di iscritti.

Venendo al rapporto fra l'importo medio rispettivo delle pensioni e dei contributi, cui ha riguardo la successiva tabella nr. 17, occorre osservare come a fronte di un progressivo aumento dell'importo medio delle prestazioni, si è registrata, dal 2009, una costante diminuzione dell'importo medio dei contributi (soggettivi), arrestatasi solo nel 2013.

Conseguentemente, come evidenziato nella tabella, l'importo medio delle prestazioni, già notevolmente inferiore all'importo medio dei contributi soggettivi²³, dopo averne eguagliato²⁴, nel 2011, l'ammontare, ne ha, quindi, superato, nel biennio in esame, l'importo, con un distacco progressivamente crescente.

Tabella 17-RAPPORTO PENSIONE MEDIA / CONTRIBUTO MEDIO

	2011	2012	2013
importo medio pensioni (A)	2.068	2.231	2.494
importo medio contributi soggettivi (B)	2.061	2.035	2.160
rapporto (A/B)	1,00	1,10	1,15

E' appena il caso di osservare che il rapporto fra il numero degli iscritti ed il numero dei pensionati ed il rapporto fra la pensione media ed il contributo medio, di rilievo fondamentale in un sistema retributivo a ripartizione, quali indicatori di sostenibilità finanziaria, assumono un rilievo relativo in un sistema pensionistico contributivo a capitalizzazione quale quello gestito dall'ENPAB.

²³ Nel 2006, il rapporto fra l'ammontare medio delle prestazioni e l'ammontare medio dei contributi era pari a 0,51.

²⁴ rectius: leggermente superato.

Le tabelle che seguono riportano l'entità delle prestazioni per indennità di maternità ed i contributi di maternità, comprensivi sia dei contributi a carico degli iscritti che del contributo dello Stato ex art. 78 d.lgs. n. 151/2001, nonché l'ammontare medio delle indennità corrisposte²⁵.

Tabella 18-INDENNITA' E CONTRIBUTI DI MATERNITA'

	2011	2012	2013
prestazioni di maternità (A)	1.470.717	1.454.293	1.785.526
contributi maternità (B)	1.601.601	1.698.498	1.757.907
differenza (B-A)	130.884	244.205	-27.619
rapporto di copertura (B/A)	1,09	1,17	0,98

Tabella 19-INDENNITA' MEDIA CORRISPOSTA

	2011	2012	2013
prestazioni di maternità (A)	1.470.717	1.454.293	1.785.526
numero beneficiari (B)	264	261	316
indennità media (A/B)	5.571	5.572	5.650

²⁵ Con sentenza n°385 dell'11-14.10.2005, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 70 e 72 del decreto legislativo 26.03.2001, n. 151, nella parte in cui non prevedono il principio che al padre spetti di percepire in alternativa alla madre l'indennità di maternità, attribuita solo a quest'ultima.

6.4 Le prestazioni assistenziali

Lo Statuto dell'ENPAB prevede, all'art. 3, che l'Ente, oltre a dover provvedere alle forme di assistenza obbligatoria, possa provvedere a quelle facoltative nei limiti delle disponibilità di bilancio e che, nell'ambito dei fini di previdenza, possa altresì, attuare interventi assistenziali, utilizzando il fondo per gli interventi di solidarietà di cui all'art. 37 del regolamento di previdenza - e cioè con il gettito della contribuzione integrativa - ovvero attivando fondi speciali costituiti da contribuzione obbligatoria solo per gli iscritti aderenti e, nel disciplinare, all'art.17, l'assetto amministrativo contabile, prevede, al terzo comma, che le gestioni assistenziali consentite avvengano in apposito conto separato²⁶.

Avvalendosi della facoltà prevista dalle suddette disposizioni statutarie, l'Ente assicura agli iscritti l'assistenza sanitaria integrativa per i gravi interventi chirurgici e per i gravi eventi morbosi attraverso l'adesione dell'Ente all'EMAPI, Ente di mutua assistenza per i professionisti italiani, che ha stipulato con una compagnia assicuratrice, scelta tramite bando europeo, una polizza per la relativa copertura, quindi attivata, a partire dal 2008, dall'ENPAB in favore dei propri iscritti²⁷.

Con delibera n. 58 del 24 luglio 2013, il Consiglio di amministrazione ha deliberato l'estensione della polizza assicurativa in essere al fine di assicurare una garanzia aggiuntiva che prevede la corresponsione in favore degli iscritti che, a seguito di un infortunio, riportino un'inabilità permanente di grado superiore al 66 per cento, di un indennizzo di euro 40.000,00.

Con delibera n. 2 dell'11.05.2010 il Consiglio di Indirizzo Generale ha adottato il regolamento di assistenza, prevedendo i seguenti interventi assistenziali: 1) assegno di studio; 2) sussidio per concorso nelle spese per ospitalità in case di riposo per anziani e per portatori di handicap, ovvero, nei casi espressamente esclusi da altra copertura assicurativa e per un periodo non superiore a tre anni; assistenza domiciliare infermieristica nei confronti di pensionati ancorché invalidi; accompagnamento ai pensionati; 3) prestito bancario – convenzione con la banca tesoriere; 4) contributo una tantum per catastrofe o calamità naturali; 5) contributo per spese funerarie.

Ulteriori interventi assistenziali (sussidio per asilo nido; sussidio per acquisto di libri di testo; l'erogazione di borse di studio) sono stati previsti “nei limiti delle disponibilità di bilancio”, con delibera n°4 del 18.04.2013 del Consiglio di Indirizzo Generale²⁸.

²⁶ Con delibera del 21 maggio 2008, il Consiglio di amministrazione dell'Ente ha deliberato l'istituzione del fondo per gli interventi di solidarietà.

²⁷ Con delibera del 19 dicembre 2007, il Consiglio di amministrazione dell'Ente ha adottato il “regolamento di assistenza sanitaria integrativa”, che è stata approvata dai Ministeri vigilanti con nota del 15.04.2008 (il relativo comunicato è stato pubblicato nella G.U. del 09.06.2008 n°133).

²⁸ La delibera è stata approvata con ministeriale dell'08.11.2013, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze (il relativo comunicato è stato pubblicato nella G.U. Serie Generale n.277 del 26.11.2013).

Con la suddetta delibera sono stati, altresì, approvati i regolamenti riguardanti le summenzionate nuove forme di interventi assistenziali, che vanno ad aggiungersi a quelle già esistenti.

Al fine di garantire un livello di pensione adeguato, ancorché minimo, “in favore dei nuclei familiari superstiti di biologi iscritti all’Ente e deceduti prima del raggiungimento dei requisiti per il pensionamento, (pensione indiretta)”, con delibere n. 5 e n. 6 del 18.04.2013 - modificate con successiva delibera n. 10 del 28 giugno 2013 -, il Consiglio di indirizzo generale, ha, rispettivamente, disposto la concessione in favore dei superstiti di iscritti già beneficiari di trattamento pensionistico in forma indiretta inferiore ad un importo soglia, fissato per l’anno 2013, in euro 5.424,30 lordi e rivalutato di anno in anno in base alla variazione dell’indice ISTAT – FOI, di un sussidio economico in misura pari alla quota utile al raggiungimento della suddetta soglia, ha previsto che possano beneficiare del suddetto intervento assistenziale solo coloro che rientrino nella soglia di reddito familiare non superiore ad euro 30.000,00 determinata secondo i criteri previsti dall’I.S.E.E. (Indicatore della Soglia Economia Equivalente), ed ha approvato il relativo regolamento.

Attiene, parimenti, alla sfera dell’assistenza il “contributo di paternità”, trattandosi di contribuzione a carattere straordinario, concessa per gli importi deliberati dal Consiglio di amministrazione e fino all’esaurimento delle somme stanziata²⁹. Il relativo regolamento, approvato dal Consiglio di Indirizzo generale con delibera n. 13 del 30 ottobre 2013 è stato riapprovato, recependo le modifiche proposte dalle Amministrazioni vigilanti, con delibera n°1 del 02.04.14, quindi approvata dal Ministero del lavoro di concerto con il Ministero dell’economia con ministeriale del 23.06.2014³⁰.

La tabella che segue evidenzia l’ammontare delle prestazioni assistenziali nel periodo in considerazione.

Tabella 20-PRESTAZIONI ASSISTENZIALI

	2011	2012	2013
costo polizza assicurativa assistenza sanitaria integrativa	517.107	536.089	566.867
sussidio calamità	-	65	3.240
sussidio pensioni indirette	-	-	49.240
contributo assegni di studio	800	-	1.400
contributo assegno funerario	2.500	2.500	4.998
contributo interessi su prestiti	-	501	1.305
Totale	520.407	539.155	627.050

I soggetti beneficiari degli interventi di assistenza sono stati individuati negli iscritti alla Cassa che abbiano, tra gli altri requisiti, il reddito annuo familiare non superiore ad euro 30.000,00, certificato con l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

²⁹ A termini dell’art. 5 del relativo regolamento di cui al testo non ne possono fruire “coloro che hanno presentato domanda per percepire o hanno percepito l’indennità di paternità da parte di altri Enti pubblici e/o privati” e “non è cumulabile con l’indennità di maternità erogata da altro Ente pubblico, privato e/o dallo stesso ENPAB a favore della madre del nato, adottato e/o affidato”.

³⁰ Il relativo avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.157 del 09.07.2014.

Alle previsioni di cui all'art. 10 – bis del d.l. 28 giugno 2013, n. 76 aggiunto dalla relativa legge di conversione 9 agosto 2013, n. 99, che prevede che gli enti previdenziali possano destinare le risorse derivanti da risparmi aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla norme di contenimento della spesa pubblica, ad interventi di promozione e sostegno dell'attività professionale, sono da ricondurre:

- la “attività formativa pratica e di tirocinio certificato nel campo della nutrizione applicata alla clinica” oggetto della “convenzione pilota” con un gruppo sanitario privato; per l'ammissione al suddetto tirocinio pratico da tenersi presso le sedi di Lecce e Bari del suddetto gruppo sanitario e destinato a svilupparsi in un periodo non inferiore a tre mesi per un totale non inferiore a 150 ore ed ad impegnare un totale di 12 biologi suddivisi in 2 gruppi di 6 componenti ciascuno, è stato emanato, in data 29.01.2015, apposito bando pubblicato nel sito internet istituzionale dell'Ente;

- lo stanziamento per l'anno 2014, di un importo di euro 50.000,00, da distrarre dallo stesso fondo assistenziale stanziato per le fattispecie similari, da “dedicare a sostegno della professione e precisamente quale concorso nel processo formativo e di specializzazione dei biologi iscritti all'Ente che partecipano a corsi di specializzazione attinenti la professione”, con un contributo pari al 50 per cento delle spese sostenute nel limite di euro 2.000,00, di cui alla delibera del Consiglio di amministrazione n. 16 del 29 gennaio 2014.

7 L'ORDINAMENTO CONTABILE

L'ordinamento contabile dell'Ente è disciplinato dalle norme in materia di gestione e vigilanza di cui al d.lgs.n. 509/1994 richiamate dall'art. 6, settimo comma, del d.lgs. n. 103/1996, dallo Statuto (titolo III), dal regolamento di contabilità, nonché, a termini dell'art. 1, primo comma, del regolamento stesso, dalle norme del codice civile in quanto compatibili.

Con delibere n. 10 del 24.01.2012 e n. 83 del 25.09.2012, il Consiglio di amministrazione dell'ENPAB, ha apportato modifiche ed integrazioni al Regolamento di contabilità, che sono state, quindi, approvate dal Ministero del lavoro di concerto con il Ministero dell'economia, con nota del 27.11.2012.

La modifica più rilevante consiste nella previsione (di cui all'art. 13, primo comma) per cui il patrimonio netto è composto dal fondo per le spese di amministrazione e per gli interventi di solidarietà e dal fondo di riserva di cui agli artt. 37 e 40 del regolamento di disciplina delle funzioni di previdenza nonché dall'utile di esercizio, con esclusione, pertanto, degli altri fondi che, già inclusi nel patrimonio netto, sono ora inclusi nel passivo dello stato patrimoniale³¹.

Detta modifica fa seguito ai rilievi formulati in più occasioni dal Ministero dell'economia e da questa Corte in ordine alla composizione ed alla consistenza del patrimonio netto.

La gestione si svolge in base al bilancio annuale di previsione, composto da preventivo economico e preventivo di cassa, predisposto dal Consiglio di amministrazione ed approvato dal Consiglio di Indirizzo Generale entro il 30 novembre dell'anno precedente al quale si riferisce - ed alle relative variazioni - al quale deve annettersi carattere autorizzatorio³², con riguardo ai costi da sostenersi nel corso dell'esercizio cui ha riguardo il preventivo stesso³³.

In ordine all'esercizio delle funzioni di controllo, si osserva che lo Statuto prevede che il Collegio dei Sindaci eserciti le proprie funzioni secondo le norme e con le responsabilità di cui agli articoli 2403 e seguenti del codice civile in quanto applicabili.

³¹ Il regolamento di contabilità novellato disciplina all'art.13, secondo comma, la destinazione dell'utile netto di esercizio risultante dal conto consuntivo prevedendo che lo stesso sia annualmente assegnato al fondo per le spese di amministrazione e per gli interventi di solidarietà di cui all'art. 37 del regolamento di disciplina delle funzioni di previdenza dell'Ente.

³² Il regolamento di contabilità prevede, infatti, all'art. 3, primo comma, che "il bilancio preventivo, espresso in termini di costi e ricavi, fissa i limiti di spesa con distinto riferimento alle spese per prestazioni previdenziali ed assistenziali" ed all'art. 7, terzo comma, che "i costi non possono superare gli stanziamenti previsti nel bilancio preventivo".

³³ Avuto riguardo agli esercizi 2012 e 2013, i relativi bilanci di previsione, sono stati, rispettivamente, approvati, in uno ai criteri di individuazione e ripartizione del rischio nella scelta degli investimenti, con delibere del C.I.G. del 23.11.2011 e del 28.11.2012.

L'assestamento definitivo di bilancio è stato approvato dal C.I.G. con delibera del 28.11.2012, con riferimento al preventivo del 2012, e con delibera del 05.12.2013 e, pertanto, nell'ultimo mese dell'esercizio finanziario, con riferimento al preventivo 2013.

A termini del combinato disposto di cui agli artt. 2, comma 3, d.lgs. n. 509/1994 e 6, comma 7, d.lgs. n. 103/1996, e dell'art. 19, comma 9, dello Statuto, i conti consuntivi annuali dell'Ente sono sottoposti a revisione contabile indipendente ed a certificazione da parte di soggetti in possesso dei requisiti per l'iscrizione al registro di cui all'art. 1 del d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 88 e succ. mod. (il riferimento deve intendersi ora operato all'art. 2 d.lgs. 27.01.2010 n°39).

8 I CONSUNTIVI

Il conto consuntivo si compone dello stato patrimoniale, del conto economico, della nota integrativa e della relazione sulla gestione.

I consuntivi relativi agli esercizi 2012 e 2013, deliberati dal Consiglio di amministrazione e corredati, a termini degli artt. 16, secondo comma, e 19 del reg. di contabilità, dalle relazioni di certificazione della società di revisione, espressasi nel senso che i consuntivi rappresentano “in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico della Fondazione” e dalle relazioni del collegio sindacale, espressosi in senso favorevole all’approvazione dei consuntivi, sono stati, quindi, approvati dal Consiglio di Indirizzo Generale con delibere, rispettivamente, del 28 giugno 2013 e del 25 giugno 2014.

Il Ministero dell’economia ed il Ministero del lavoro hanno formulato osservazioni, raccomandazioni e richieste di chiarimenti, che, peraltro, non si sono tradotti in “rilievi” in senso tecnico, tali da dar luogo ad un rinvio degli atti all’ente per il riesame della delibera di approvazione del consuntivo, secondo il disposto di cui all’art. 3, comma 3, del d.lgs. n. 509/1994.

9 LO STATO PATRIMONIALE

I consuntivi relativi agli esercizi in esame sono stati predisposti e deliberati dopo l'entrata in vigore delle modifiche al regolamento di contabilità apportate, come già indicato, con delibera del Consiglio di amministrazione n°83 del 25.09.2012 ed approvate dai Ministeri vigilanti in data 27.11.2012 con le quali, recependo le osservazioni formulate da questa Corte e dai Ministeri vigilanti, con riferimento allo schema di bilancio utilizzato (e che l'Ente ha continuato ad utilizzare sino al consuntivo 2011), in merito all'impropria inclusione nel patrimonio netto di fondi diversi dal fondo per le spese di amministrazione e per gli interventi di solidarietà e dal fondo di riserva di cui agli artt. 37 e 40 del Regolamento di disciplina delle funzioni di previdenza, e cioè del fondo per le pensioni, del fondo indennità di maternità, del fondo per interventi di assistenza e del fondo per la previdenza che, secondo i principi contabili, non avrebbero dovuto farne parte, si è provveduto all'esclusione dei suddetti fondi dal patrimonio netto ed alla loro collocazione nel passivo.

Inoltre, lo schema di stato patrimoniale allegato al regolamento di contabilità novellato a seguito delle modifiche deliberate dal Consiglio di amministrazione in data 25/09/2012, non prevede più l'iscrizione al passivo dei fondi di ammortamento e di svalutazione crediti che, pertanto, vengono portati in deduzione delle relative poste dell'attivo.

Nella tabella che segue si riportano, in sintesi, le risultanze dello stato patrimoniale, approvato dall'Ente, con riferimento agli esercizi in considerazione.

Al fine di consentire il confronto con i dati dell'esercizio 2011 sono stati riportati sia le risultanze indicate nel relativo consuntivo sia le risultanze riclassificate secondo i nuovi criteri di imputazione previsti dalla novella regolamentare.

Tabella 21-SINTESI RISULTANZE STATO PATRIMONIALE.

	2011	2011 riclassificato	2012	Variaz. %	2013	Variaz. %
TOTALE ATTIVITA'	371.531.293	366.084.174	403.329.759	10,17	442.318.474	9,67
TOTALE PASSIVITA'	7.847.086	317.210.587	342.656.065	8,02	369.348.315	7,79
PATRIMONIO NETTO	363.684.207	48.873.587	60.673.694	24,14	72.970.159	20,27

La surriportata tabella evidenzia il costante aumento del patrimonio netto che, rispetto alla situazione al 31.12.2011, si è incrementato, nel biennio in esame, di circa la metà (49,30 per cento). Nella successiva tabella sono distintamente evidenziati per gli esercizi in esame le voci dell'attivo, del passivo e del patrimonio netto, con la rispettiva incidenza percentuale sul relativo ammontare complessivo e le variazioni in termini percentuali rispetto all'esercizio precedente. I dati relativi al 2011 sono stati riportati sia secondo le risultanze del relativo consuntivo sia nell'importo "riclassificato" indicato, ai fini del relativo confronto, nel consuntivo dell'Ente relativo 2012, inserendo in apposita colonna le variazioni apportate ai fini della riconciliazione delle relative risultanze.

Tabella 22-STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	2011				2012		Variaz. % 2012/ 2011	2013		Variaz. % 2013/ 2012
	consuntivo	variazioni	ricongiunto	%	consuntivo	%		consuntivo		
immobilizzazioni immateriali	395.950									
fondo ammort/to		-328.001								
			67.949	0,02	16.988	0,00	-75,00	26.608	0,01	56,63
immobilizzazioni materiali	4.578.309			0,00		0,00			0,00	
fondo ammort/to		-993.936		0,00		0,00			0,00	
			3.584.373	0,98	3.447.372	0,85	-3,82	3.331.289	0,75	-3,37
titoli immobilizzati	34.050.000		34.050.000	8,23	36.768.419	9,12	7,98	39.777.335	8,99	8,18
pronti c/ termine		7.968.158	7.968.158	1,93	2.998.000	0,74	-62,38		0,00	-100,00
crediti v/ banche per interessi attivi su zero coupon		5.771.825	5.771.825	1,39	6.296.239	1,56	9,09	6.621.461	1,50	5,17
Totale immob/ni finanziarie	34.050.000		47.789.983	13,05	46.062.658	11,42	-3,61	46.398.796	10,49	0,73
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	39.024.259	12.418.046	51.442.305	14,05	49.527.018	12,28	-3,72	49.756.693	11,25	0,46
crediti:				0,00		0,00			0,00	
verso iscritti	31.355.305		31.355.305	8,57	30.772.909	7,63	-1,86	33.066.986	7,48	7,45
fondo acc/to svalutaz. crediti		-4.023.530	-4.023.530	-1,10	-4.023.530	-1,00		-4.023.530	-0,91	0,00
fondo acc./to sanzioni amm.ve		-101.652	-101.652	-0,03	-13.292	0,00	-86,92	-154.509	-0,03	1062,42
crediti verso iscritti	31.355.305	-4.125.182	27.230.123	7,44	26.736.087	6,63	-1,81	28.888.947	6,53	8,05
crediti tributari	2.624		2.624	0,00	3.357	0,00	27,93	3.811	0,00	13,52
verso altri	861.653		861.653	0,24	1.384.678	0,34	60,70	1.845.770	0,42	33,30
verso banche	5.771.825	-5.771.825		0,00		0,00			0,00	
totale crediti	37.991.407	-9.897.007	28.094.400	7,67	28.124.122	6,97	0,11	30.738.528	6,95	9,30
attività finanziarie non imm.	273.959.547		265.991.389	72,66		0,00			0,00	
investimenti in liquidità		-7.968.158		0,00		0,00			0,00	
	273.959.547	-7.968.158	265.991.389	72,66	266.187.019	66,00	0,07	291.863.952	65,99	9,65
disponibilità liquide:				0,00		0,00			0,00	
depositi bancari e postali	18.689.477		18.689.477	5,11	57.877.370	14,35	209,68	67.839.704	15,34	17,21
denaro e valori in cassa	1534		1534	0,00	1.369	0,00	-10,76	707	0,00	-48,36
totale disponibilità liquide	18.691.011		18.691.011	5,11	57.878.739	14,35	209,66	67.840.411	15,34	17,21
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	330.641.965	-17.865.165	312.776.800	85,44	352.189.880	87,32	12,60	390.442.891	88,27	10,86
ratei e risconti attivi	1.865.069		1.865.069	0,51	1.612.861	0,40	-13,52	2.118.890	0,48	31,37
TOTALE ATTIVITA'	371.531.293	-5.447.119	366.084.174	100,00	403.329.759	100,00	10,17	442.318.474	100,00	9,67

PASSIVO	2011				2012		Variaz. %	2013		Variaz. %
	consuntivo	variazioni	riclassificato	%	consuntivo	%		2012/ 2011	consuntivo	
PATRIMONIO NETTO										
fondo di riserva ex art. 39	7.435.422		7.435.422	2,03	16.718.483	4,15	124,85	26.001.217	5,88	55,52
fondo spese amm/ne e interventi solidarietà	37.732.652		37.732.652	10,31	41.438.165	10,20	9,03	42.955.211	9,71	4,42
utile di esercizio	3.705.513		3.705.513	1,01	2.517.046	0,62	-32,07	4.013.731	0,91	59,46
fondo per la previdenza	299.687.685	-299.687.685								
fondo interventi assistenza	1.012.697	-1.012.697								
fondo indennità maternità	5.671	-5.671								
fondo pensioni	14.104.567	-14.104.567								
PATRIMONIO NETTO	363.684.207	-314.810.620	48.873.587	13,35	60.673.694	15,04	24,14	72.970.159	16,50	20,27
PASSIVITA'										
fondo per la previdenza		299.687.685	299.687.685	81,86	319.240.252	79,15	6,52	339.667.938	76,79	6,40
fondo interventi assistenza		1.012.697	1.012.697	0,28	473.542	0,12	-53,24	818.255	0,18	72,79
fondo indennità maternità		5.671	5.671	0,00	77.053	0,02	1258,72		0,00	-100,00
fondo pensioni		14.104.567	14.104.567	3,85	20.546.087	5,09	45,67	26.492.553	5,99	28,94
totali fondi		314.810.620	314.810.620	85,99	340.336.934	84,38	8,11	366.978.746	82,97	7,83
fondo acc/to svalutaz. crediti	4.023.530	-4.023.530								
fondo acc./to sanzioni amm.ve	101.652	-101.652								
totale fondi per rischi ed oneri	4.125.182	-4.125.182								
fondo TFR	224.391		224.391	0,06	257.364	0,06	14,69	296.146	0,07	15,07
debiti verso banche	2.984		2.984	0,00	2.491	0,00	-16,52	138.492	0,03	5459,69
debiti verso fornitori	101.884		101.884	0,03	148.479	0,04	45,73	329.647	0,07	122,02
debiti tributari	167.479		167.479	0,05	157.693	0,04	-5,84	184.552	0,04	17,03
debiti previdenziali	55.001		55.001	0,02	58.637	0,01	6,61	81.651	0,02	39,25
altri debiti	1.848.228		1.848.228	0,50	1.694.467	0,42	-8,32	1.339.081	0,30	-20,97
Totale debiti:	2.175.576		2.175.576	0,59	2.061.767	0,51	-5,23	2.073.423	0,47	0,57
fondo ammort/to	328.001	-328.001								
fondo ammort/to	993.936	-993.936								
totale fondi ammortamento	1.321.937	-1.321.937								
TOTALE PASSIVITA'	7.847.086	309.363.501	317.210.587	86,65	342.656.065	84,96	8,02	369.348.315	83,50	7,79
TOTALE PASSIVO E NETTO	371.531.293	-5.447.119	366.084.174	100,00	403.329.759	100,00	10,17	442.318.474	100,00	9,67

9.1 L'attivo patrimoniale

In ordine agli elementi dell'attivo³⁴, occorre osservare che:

- le immobilizzazioni immateriali e le immobilizzazioni materiali, sono iscritte al netto dei rispettivi fondi di ammortamento.

Le immobilizzazioni materiali comprendono oltre a mobili e macchine per ufficio anche l'immobile sede degli uffici dell'Ente^{35 36}.

Le immobilizzazioni finanziarie iscritte si riferiscono a titoli obbligazionari - per l'importo, rimasto immutato negli esercizi in esame, di euro 26.000.000,00 - che il Consiglio di amministrazione, con delibera del 21.12.2005, ha stabilito di "immobilizzare", in quanto "destinati a permanere nell'attivo patrimoniale sino alla loro scadenza"³⁷, nonché alle quote dei fondi comuni di investimento immobiliare (che, pari al 31.12.2011, ad euro 8.050.000 ed incrementatesi, nel corso del 2012, di euro

³⁴ In tema di patrimonio e di investimenti, occorre far menzione dell'art. 14 del d.l. 06.07.2011 n. 98, conv. in legge, con modificazioni, dalla l.15.07.2011, n. 111, che, al primo comma, ha attribuito alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) "il controllo sugli investimenti delle risorse finanziarie e sulla composizione del patrimonio degli enti di diritto privato di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che viene esercitato anche mediante ispezione presso gli stessi, richiedendo la produzione degli atti e documenti che ritenga necessari".

La disciplina delle modalità con le quali la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) riferisce alle amministrazioni competenti sui risultati dell'esercizio del potere di controllo conferitole ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 è stata, quindi, dettata, in attuazione dell'art. 14, secondo comma, d.l. cit., dal d.m. 5 giugno 2012.

³⁵ Secondo quanto riferito nelle note integrative ai consuntivi 2012-2013, "a partire dall'esercizio 2006, l'Ente non ammortizza più in bilancio il valore dei terreni sul quale insistono i fabbricati", così come previsto dal principio contabile nazionale n°16 del 13.07.2005 dell'O.I.C., nonché, a fini fiscali, dall'art. 36, settimo e ottavo comma, del d.l. n. 223/2006.

³⁶ L'art. 8, comma 15 del d.l. 31.05.2010 n°78, convertito con modificazioni dalla l. 30.07.2010, n° 122, ha stabilito che le operazioni di acquisto e vendita di immobili da parte degli enti pubblici e privati che gestiscono forme obbligatorie di assistenza e previdenza, nonché le operazioni di utilizzo, da parte degli stessi enti, delle somme rivenienti dall'alienazione di immobili o di quote di fondi immobiliari, siano subordinate alla verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica da attuarsi con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

In attuazione della su riportata disposizione, il D.M. 10 novembre 2010 ha disciplinato le operazioni di acquisto e vendita di immobili, nonché le operazioni di utilizzo delle somme rivenienti dall'alienazione degli immobili o delle quote di fondi immobiliari da parte degli enti pubblici e privati che gestiscono forme obbligatorie di assistenza e di previdenza, inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), prevedendo che i suddetti enti comunichino al Ministero dell'economia e delle finanze ed al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro il 30 novembre di ogni anno un piano triennale di investimento - che, per gli enti di cui ai decreti legislativi 509/1994 e 103/1996, deve essere allegato al bilancio tecnico - che evidenzia, per ciascun anno, l'ammontare delle operazioni di acquisto e di vendita degli immobili, di cessione delle quote di fondi immobiliari, nonché delle operazioni di utilizzo delle disponibilità liquide provenienti dalla vendita di immobili o da cessione di quote di fondi immobiliari, nonché, entro il 30 giugno di ciascun anno, eventuali aggiornamenti del piano, e la cui efficacia è subordinata alla verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica, da effettuarsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro trenta giorni dalla presentazione dei piani, salvo per le operazioni di cui all'allegato A allo stesso decreto che, non avendo impatto sui saldi strutturali di finanza pubblica, possono essere poste in essere trascorsi trenta giorni dalla comunicazione senza che i Ministeri vigilanti abbiano formulato osservazioni.

Con direttiva del 10.02.2011 il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministro dell'economia e delle finanze hanno inteso fornire indicazioni in ordine all'applicazione dell'art. 8 commi 4, 8, 9 e 15 del cit. d.l. n. 78/2010.

In ottemperanza alle suddette disposizioni l'ENPAB, che, con delibera del Consiglio di amministrazione n°91 del 29.11.2011, ha adottato il piano degli investimenti relativo al triennio 2012- 2014, che è stato approvato con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali comunicato all'Ente in data 01.06.2012, nel biennio in esame, ha adottato, con delibere del Consiglio di amministrazione n° 122 del 12.12.2012 e n. 126 del 04.12.2013 i piani triennale degli investimenti relativi, rispettivamente, al triennio 2013 - 2015 ed al triennio 2014 - 2016, che sono stati, quindi, approvati con decreti del MEF di concerto con il MLPS del 27.03.2013 e del 25.07.2014.

³⁷ In proposito si osserva che costituiscono immobilizzazioni finanziarie i titoli destinati per decisione degli organi amministrativi ad investimento durevole (cfr. art. 2424 bis cod. civ. e principio contabile n°20 O.I.C.).

2.718.419, e nel corso del 2013, di euro 3.008.916, si sono, quindi, attestate ad euro 13.777.335 al 31.12.2013).

Nel precedente referto, relativo agli esercizi 2010 – 2011, si era rilevato come le quote dei fondi immobiliari fossero state iscritte in bilancio non per l'intero ammontare delle quote sottoscritte ma per l'ammontare delle sole quote "richiamate" - per le quali, cioè, vi fosse stata richiesta del relativo versamento - alla data di chiusura dell'esercizio³⁸ e come gli impegni per le quote sottoscritte e non ancora "richiamate" avrebbero dovuto essere iscritti fra i conti d'ordine, che, peraltro, non figuravano nel consuntivo dell'Ente.

In calce al consuntivo relativo al 2012 risulta evidenziato, quale (unico) conto d'ordine un impegno, per l'importo di € 3.008.916, che, come si legge nella nota integrativa, si riferisce al residuo impegno verso fondo immobiliare per quote non ancora richiamate.

Nella nota integrativa al consuntivo 2013, è specificato che nel corso del suddetto esercizio "è stato richiamato e versato il residuo impegno per l'importo di euro 3.008.916".

Nei consuntivi in esame sono state, altresì, comprese, fra le immobilizzazioni finanziarie, le operazioni di "pronti contro termini" ed i "crediti verso banche per quote di interessi attivi maturati e rilevati su titoli obbligazionari del tipo <<zero coupon>>".

Tra i crediti iscritti nell'attivo circolante figurano i crediti verso lo Stato, per l'importo del contributo di maternità fiscalizzato ex art. 78 d.lgs. n. 151/2001, ed i crediti nei confronti degli iscritti e delle ASL per contributi dovuti e non versati, riferiti non solo all'esercizio cui ha riguardo il consuntivo ma anche a tutti gli esercizi precedenti, risalendo, via via, sino al 1996.

In ordine ai crediti verso gli iscritti e le ASL, occorre osservare che sia il Collegio Sindacale, nelle relazioni ai consuntivi, sia il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con nota del 07.08.2013 (relativa al consuntivo 2012) e con nota del 09.09.2014 (relativa al consuntivo 2013), hanno segnalato l'opportunità di dare maggior impulso all'attività di recupero dei crediti di vecchia data, anche al fine di evitare effetti prescrittivi.

I crediti verso gli iscritti sono stati parzialmente rettificati mediante l'iscrizione di due fondi di svalutazione:

- il fondo accantonamento svalutazione crediti che accoglie l'accantonamento a copertura del rischio di esigibilità dei crediti per contributo integrativo vantati dall'Ente verso i propri iscritti;

³⁸ L'art. 14 (rubricato "modalità di partecipazione ai fondi chiusi") del d.m. 24.05.1999 n°228 col quale è stato emanato, ai sensi dell'art. 37 d.lgs. 58/1998, il regolamento recante norme per la determinazione dei criteri generali cui devono essere uniformati i fondi comuni di investimento, prevede, al quinto comma, che "i versamenti relativi alle quote sottoscritte devono essere effettuati entro il termine stabilito nel regolamento del fondo" e che "nel caso di fondi riservati previsti dall'articolo 15 i versamenti possono essere effettuati in più soluzioni, a seguito di impegno del sottoscrittore a effettuare il versamento a richiesta della SGR in base alle esigenze di investimento del fondo medesimo".

- il fondo accantonamento sanzioni amministrative che “accoglie la differenza tra le somme dovute dagli iscritti per sanzioni relative ad omessi o ritardati versamenti di contributi” e “le somme dovute per sanzioni a fronte delle omesse presentazioni della comunicazione del reddito professionale prevista dall’art. 11 del regolamento di competenza dell’anno ancora da riscuotere”.

La tabella che segue distingue i crediti verso iscritti ed A.S.L., riportati negli stati patrimoniali, secondo l’anno di insorgenza dei crediti stessi, nonché l’ammontare dei suddetti fondi.

Tabella 23-CREDITI VERSO ISCRITTI ED A.S.L. DISTINTI PER ANNO DI INSORGENZA

	2011	%	2012	%	2013	%
stesso anno	17.205.358	54,87	17.129.822	55,67	19.113.922	57,80
anno x - 1	6.082.019	19,4	5.100.914	16,58	4.803.244	14,53
anno x - 2	1.211.480	3,86	1.506.531	4,90	1.375.853	4,16
anno x - 3	1.016.160	3,24	887.528	2,88	1.038.627	3,14
anno x - 4	711.706	2,27	851.673	2,77	767.519	2,32
anno x - 5	673.826	2,15	622.489	2,02	753.950	2,28
anno x - 6	480.656	1,53	562.863	1,83	578.946	1,75
anno x - 7	479.502	1,53	445.463	1,45	517.425	1,56
anni precedenti	3.392.949	10,82	3.652.334	11,87	3.962.991	11,98
sanzioni	101.652	0,32	13.291	0,04	154.509	0,47
Totale crediti verso iscritti e ASL	31.355.308	100,00	30.772.908	100,00	33.066.986	100,00
fondo accantonamento svalutazione crediti	-4.023.530		-4.023.530		-4.023.530	
fondo accantonamento sanzioni amministrative	-101.652		-13.292		-154.509	
Totale crediti verso iscritti e ASL al netto dei fondi	27.230.126		26.736.086		28.888.947	

La tabella evidenzia come nel biennio in esame sia aumentato l’ammontare dei crediti di più risalente

insorgenza³⁹ così come ne è aumentata l'incidenza percentuale sull'ammontare complessivo dei crediti stessi⁴⁰.

Detto aumento appare indicativo di difficoltà di recupero dei crediti verso gli iscritti di remota maturazione.

Le attività finanziarie non costituenti immobilizzazioni comprendono i titoli nei quali l'ente, direttamente ovvero tramite Società di gestione del risparmio, ha investito le proprie disponibilità: sull'argomento ci si soffermerà nel successivo paragrafo;

Le disponibilità liquide comprendono i depositi bancari in conto corrente, il denaro gli assegni ed in valori in cassa ed i depositi postali.

9.2 Le attività finanziarie

L'art. 16 dello Statuto dell'ENPAB stabilisce, al comma 1, che il patrimonio dell'Ente, alimentato dalle entrate di cui al precedente art. 15, e cioè dalle entrate contributive, dagli interessi e dalle rendite del patrimonio anche derivanti dalle eventuali convenzioni di gestione finanziaria ed assicurativa, dalle somme dovute dagli iscritti a titolo di sanzioni, maggiorazioni, e di ogni altro accessorio per ritardo, omissione o infedele comunicazione o pagamento e da ogni altra entrata finanziaria compresi i lasciti e le donazioni, dedotte le uscite per erogazione di prestazioni e le spese di gestione dell'Ente, sia costituito da valori mobiliari e da quote di partecipazione in società immobiliari, nonché direttamente da immobili, prevedendo, inoltre, al successivo secondo comma, che la "gestione del patrimonio, in nome e per conto dell'Ente, può essere effettuata in conformità ad apposito regolamento che dovrà essere sottoposto ad approvazione dei Ministeri Vigilanti".

Il "regolamento per la gestione esterna del patrimonio" adottato dall'ENPAB in conformità alla suddetta disposizione statutaria, prevede che il patrimonio dell'Ente, possa essere dato in gestione a soggetti esterni appartenenti alla categoria degli intermediari abilitati ai sensi del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che la relativa gestione sia ispirata a criteri di diversificazione del rischio degli investimenti, periodicamente definiti, secondo parametri che contemperino convenientemente l'esigenza di conservare il valore e di ottenere dallo stesso un idoneo rendimento, adeguato al perseguimento delle finalità istituzionali⁴¹.

³⁹ Intendendosi per tali, alla stregua della tabella di cui al testo, i crediti di insorgenza anteriore al settimo anno precedente l'esercizio cui si riferisce il consuntivo e, pertanto, avuto riguardo al 2011, i crediti maturati sino al 2003, avuto riguardo al 2012, i crediti maturati sino al 2004, ed avuto riguardo all'esercizio 2013, i crediti relativi sino al 2005.

⁴⁰ Nondimeno e nonostante l'aumento dell'ammontare complessivo dei crediti, il fondo svalutazione crediti è rimasto invariato nel biennio in esame nell'importo di € 4.023.530.

In proposito nella nota integrativa ai consuntivi in esame si evidenzia come il fondo svalutazione crediti sia adeguato a coprire il totale dei crediti per contributo integrativo maturati sino al secondo anno precedente più metà dei crediti dell'anno immediatamente precedente l'esercizio di riferimento. Il riferimento al solo contributo integrativo si spiega considerato che la contribuzione soggettiva insoluta sarebbe stornata dai montanti contributivi degli iscritti insolventi.

⁴¹ Nel biennio in esame i limiti massimi di investimento nelle varie *asset classes* risultano stabiliti nelle seguenti misure: 35% in titoli

Secondo quanto indicato nelle note integrative ai consuntivi in esame la gestione del patrimonio mobiliare dell'Ente è stata affidata, “nella forma del risparmio gestito, secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 461/1997”, a due società di gestione del risparmio; l'Ente ha, inoltre, compiuto operazioni di compravendita di titoli azionari ed obbligazionari.

A termini dell'art. 3, comma 3, del d.lgs n. 509/94, i bilanci di previsione sono corredati da una relazione in ordine ai criteri di individuazione e di ripartizione del rischio nella scelta degli investimenti.

La seguente tabella riporta le attività finanziarie dell'Ente alla data di chiusura degli esercizi in esame con l'indicazione della rispettiva incidenza sul totale delle attività finanziarie nonché le variazioni verificatesi rispetto all'esercizio precedente.

Tabella 24- ATTIVITA' FINANZIARIE

	2011	%	2012	%	Var. .%	2013	%	Var. %
titoli di Stato & sovranazionali	106.566.340	34,60	92.697.233	30,30	-13,01	139.216.859	41,98	50,18
o.i.c.r. money market (governativi)	27.728.099	9,00	15.605.485	5,10	-43,72	-		
o.i.c.r. obbligazionari	12.897.288	4,19	54.269.235	17,74	320,78	39.676.313	11,96	-26,89
obbligazioni	81.170.964	26,35	66.373.909	21,69	-18,23	61.381.402	18,51	-7,52
o.i.c.r. bilanciati/flessibili	5.258.044	1,71	13.691.185	4,47	160,39	23.413.783	7,06	71,01
o.i.c.r. azionari/market neutral	23.161.509	7,52	14.566.230	4,76	-37,11	22.953.427	6,92	57,58
azioni	3.518.746	1,14	3.588.118	1,17	1,97	3.661.065	1,10	2,03
certificates E.T.F.	5.690.400	1,85	5.395.624	1,76	-5,18	1.561.103	0,47	-71,07
attività finanziarie	265.991.390	86,36	266.187.019	87,00	0,07	291.863.952	88,01	9,65
titoli obbligazionari	26.000.000	8,44	26.000.000	8,50	0,00	26.000.000	7,84	0,00
fondi immobiliari	8.050.000	2,61	10.768.419	3,52	33,77	13.777.335	4,15	27,94
pronti contro termine	7.968.158	2,59	2.998.000	0,98	-62,38	-		
immobilizzazioni finanziarie	42.018.158	13,64	39.766.419	13,00	-5,36	39.777.335	11,99	0,03
totale generale	308.009.548	100,00	305.953.438	100,00	-0,67	331.641.287	100,00	8,40

rappresentativi del capitale di rischio (azioni ed altri titoli assimilabili, ivi compresi ETF, OICR, certificati – senza garanzia del capitale – aventi come sottostanti indici azionari, materie prime, merci e azioni, fondi di *private equity*; 100% in titoli di debito, a tasso fisso o variabile, emessi o garantiti da Stati appartenenti all'OCSE, da banche o da altri emittenti societari, ed in altri strumenti societari, ivi compresi fondi monetari, fondi obbligazionari, obbligazioni con warrant ; 35% in immobili o fondi immobiliari; 20% in certificati – con garanzia del capitale - aventi come sottostante indici azionari, materie prime, merci, valute od azioni; 15% in fondi hedge o fondi di fondi hedge (cfr. relazioni della COVIP relative agli esercizi 2012 e 2013).

Con riferimento alle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, l'Ente ha proceduto, secondo quanto riportato nelle note integrative dei consuntivi 2012-2013, alla relativa iscrizione al minor valore fra quello di costo, determinato con il metodo della media ponderata, e quello di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato alla chiusura dell'esercizio e, pertanto, secondo il criterio di valutazione di cui all'art. 2426 n 9 cod. civ.

Le risultanze dei consuntivi relativi agli esercizi in esame evidenziano come, mentre con riferimento al 2012, il saldo fra riprese di valore e minusvalenze è, seppur in misura assai contenuta, positivo, avuto riguardo all'esercizio 2013, il saldo è negativo.

La tabella che segue evidenzia in uno all'andamento delle singole categorie di impiego in attività finanziarie, il saldo fra le minusvalenze da valutazione e le riprese di valore registrate con riferimento alle singole *asset classes*, nei consuntivi relativi agli esercizi in esame, nonché la rispettiva incidenza percentuale sul valore, calcolato a "costo medio ponderato", delle categorie stesse.

Tabella 25-ATTIVITA' FINANZIARIE NON COSTITUENTI IMMOBILIZZAZIONI

(importi in migliaia di euro)

	31.12. 2011	2012				2013			
	V.B.	C.M.P.	-MV +RV	%	V.B.	C.M.P.	-MV +RV	%	V.B.
titoli di Stato & sovranazionali	106.566	92.797	-100	-0,11	92.697	139.956	-739	-0,53	139.217
O.I.C.R. money market governativi)	27.728	15.605		0,00	15.605				0
O.I.C.R. obbligazionari	12.897	54.269		0,00	54.269	41.288	-1.612	-3,90	39.676
obbligazioni	81.171	66.410	-36	-0,05	66.374	61.503	-121	-0,20	61.382
O.I.C.R. bilanciati /flessibili	5.258	13.792	-101	-0,73	13.691	23.411	3	0,01	23.414
O.I.C.R. azionari/ market neutral	23.162	14.238	328	2,30	14.566	23.227	-274	-1,18	22.953
azioni	3.519	3.567	21	0,59	3.588	3.580	81	2,26	3.661
certificates e E.T.F.	5.690	5.089	307	6,03	5.396	1.615	-54	-3,34	1.561
Totale	265.991	265.767	419	0,16	266.186	294.580	-2.716	-0,92	291.864

V.B. = valore di bilancio; C.M.P. = costo medio ponderato; -MV + RV = somma algebrica di minusvalenze da valutazione (-) e riprese di valore (+); % = (-MV + RV) / C.M.P. *100.

Il saldo fra gli incrementi ed i decrementi degli investimenti relativi alla singola *asset class* intervenuti in ciascun esercizio si desume dalla differenza fra il costo medio ponderato dell'esercizio stesso ed il valore di bilancio dell'esercizio precedente.

Come evidenziato nelle su riportate tabelle le scelte allocative dell'Ente si sono orientate, nel 2013, nel senso di privilegiare l'investimento in titoli di Stato o sovranazionali. Il valore di bilancio della suddetta classe di investimento dopo essere diminuito nel 2012 essenzialmente in dipendenza di dismissioni è, infatti, notevolmente aumentato nel 2013, sia in termini assoluti che in termini di incidenza percentuale sul complesso delle attività finanziarie, rappresentandone, al 31.12.2013, circa il 42 per cento, per effetto di variazioni incrementative dell'ammontare dei titoli, solo in minima parte compensate dal saldo negativo fra riprese di valore e minusvalenze.

Di converso, ETF (*exchange traded fund*) e *certificates*, che già al 31.12.2011 avevano un incidenza marginale sull'ammontare complessivo degli investimenti, hanno visto, nel biennio in esame, ulteriormente ridotta la loro rilevanza, per effetto di variazioni decrementative solo parzialmente compensate dal saldo positivo (avuto riguardo all'intero biennio) fra riprese di valore e minusvalenze da valutazione; disimpegno ovviamente indicativo di un orientamento dell'Ente verso strategie di investimento ispirate all'esigenza di minimizzare i rischi di perdite connessi alla volatilità dei mercati finanziari.

9.3 Il passivo ed il patrimonio netto

Passando all'esame del passivo e del patrimonio netto, occorre premettere come la rispettiva composizione è stata profondamente incisa dalla recente riforma del regolamento di contabilità.

In particolare, la riforma ha investito la classificazione dei fondi per la gestione previdenziale e assistenziale, dai quali, pertanto, occorrerà prendere le mosse.

9.3.1 I fondi per la gestione previdenziale e assistenziale

Nel precedente referto, relativo agli esercizi 2010-2011, questa Corte ha ribadito le perplessità, già manifestate in sede di esame dei consuntivi relativi agli esercizi 2007, 2008 e 2009, in ordine alla correttezza dell'inclusione nel patrimonio netto dei "fondi per la previdenza e l'assistenza".

Con il suddetto referto⁴², la Sezione, osservava come il fondo per le pensioni, il fondo per l'indennità di maternità, il fondo per gli interventi di assistenza ed il fondo per la previdenza, rivestissero natura di fondi oneri e pertanto di elementi del passivo, e che non fosse quindi corretta l'iscrizione degli stessi quali parte del patrimonio netto.

Il Consiglio di amministrazione dell'ENPAB a seguito anche delle osservazioni dei Ministeri vigilanti, con delibere del 24.01.2012 e del 25/09/2012, ha apportato numerose modifiche al regolamento di contabilità, prevedendo che il patrimonio netto sia composto dal "fondo per le spese di amministrazione e per gli interventi di solidarietà", dal "fondo di riserva" e dall'utile di esercizio, mentre siano collocati nel passivo, fra "i fondi per la gestione previdenziale ed assistenziale", gli altri fondi (e cioè il fondo per la previdenza, il fondo per le pensioni, il fondo per gli interventi di assistenza ed il fondo per l'indennità di maternità).

9.3.2 Il fondo per la previdenza

Il Fondo per la previdenza di cui all'art. 35 del regolamento è alimentato dal gettito della contribuzione soggettiva, dai contributi volontari in ipotesi di riscatto e prosecuzione volontaria e dai proventi derivanti dagli investimenti finanziari e patrimoniali nei limiti del tasso annuo di capitalizzazione, costituito⁴³ dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL)

⁴² Cfr., per gli esercizi 2010 e 2011, la relazione deliberata, nell'adunanza del 11.06.2013, dalla Sezione controllo enti, con determinazione n. 54/2013 e trasmessa al Parlamento il 27.06.2013 (Atti parlamentari, XVII Legislatura, Doc. XV n. 37).

⁴³ A termini dell'art. 1, nono comma, L. 335/1995 e dell'art. 14, quarto comma, del regolamento.

nominale appositamente calcolata dall'Istat, con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare⁴⁴.

E' destinato a fronteggiare le richieste di restituzione della contribuzione versata ai sensi dell'art. 9 del regolamento di previdenza; il trasferimento al "fondo pensioni" delle somme necessarie all'erogazione delle prestazioni previdenziali; il trasferimento del montante richiesto a fronte di domande di ricongiunzione passiva ai sensi della l. n. 45/90.

Il testo dell'art. 35 del regolamento di disciplina delle funzioni di previdenza, quale risultante a seguito delle modifiche recentemente apportate con delibera del C.I.G. del 16.11.2012, ha aggiunto alle summenzionate fonti di alimentazione del fondo di previdenza i contributi integrativi di cui alla lett. b) del secondo comma dell'art. 4 che, nel fissare nella versione novellata, a far data dal 01.01.2013, la misura del contributo integrativo al 4 per cento, in luogo della previgente misura del 2 per cento - che resta, invece, valida per le pubbliche amministrazioni che si avvalgono delle prestazioni professionali degli iscritti all'Ente - ha disposto che il 2 per cento, e cioè la metà del contributo integrativo stesso, sia destinato all'incremento del montante individuale dell'iscritto.

L'art. 4, secondo comma, del regolamento, nella versione novellata, ha cura di precisare che "la rivalutazione prevista dal terzo comma del successivo art.14 si applica al 2 per cento di cui alla lett. b)" - e cioè alla quota parte del contributo integrativo destinato all'incremento del montante individuale - "dall' anno di effettivo versamento da parte dell'iscritto" e che "nei casi in cui la maggiorazione effettivamente riscossa sia inferiore al 4 per cento essa sarà destinata prioritariamente, fino a capienza del 2 per cento, a soddisfare le finalità di cui all'art. 37" dello stesso Regolamento e cioè le finalità cui è destinata la quota del contributivo integrativo di cui alla lett. a) ed alle quali, prima delle modifiche di cui al testo, era destinato l'intero contributo integrativo.

Ne consegue che, come evidenziato nel precedente referto della Sezione, è destinato ad incremento dei montanti individuali solo l'aumento del contributo integrativo e solo nella misura in cui sia effettivamente versato nelle casse dell'Ente.

Ciò evidentemente spiega la ragione per la quale l'aumento del contributo integrativo destinato ad incremento dei montanti individuali non figura nel consuntivo 2013 fra le fonti di alimentazione del fondo per la previdenza⁴⁵; considerato, infatti, che il contributo integrativo, per la parte eccedente il

⁴⁴ La recente novella del regolamento ha modificato, altresì, l'art.14, terzo comma, che disciplina la determinazione del montante contributivo individuale. L'originaria previsione per cui ai fini della determinazione del montante contributivo individuale, si applica alla base imponibile l'aliquota di computo e la contribuzione così ottenuta si rivaluta su base composta è stata precisata nel senso che la rivalutazione deve essere operata "su base composta al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso di capitalizzazione".

⁴⁵ Circostanza che è stata oggetto di osservazioni da parte del MLPS che, in sede di esame del bilancio 2013, ha, appunto, rilevato come nonostante che, a termini dell'art. 35, comma 1, lett. b) del vigente regolamento di disciplina delle funzioni di previdenza, il fondo per la previdenza sia alimentato dai contributi integrativi di cui all'art. 4, comma 2, lett. b), di detti contributi non si rinvenga alcuna menzione nella descrizione delle entrate del suddetto fondo riportata nel consuntivo in esame.

minimale contributivo, è versato l'anno successivo, è evidente che, stante la decorrenza dell'aumento (01.01.2013), l'accredito al fondo per la previdenza della metà del contributo integrativo destinato ad incremento dei montanti individuali è suscettibile di operare solo dal 2014.

In conformità al sistema contributivo a capitalizzazione, all'atto del pensionamento del singolo iscritto il corrispondente montante individuale viene stornato dal fondo per la previdenza per essere iscritto nel fondo per le pensioni, donde vengono attinte le disponibilità necessarie per la corresponsione delle prestazioni pensionistiche.

La consistenza del fondo per la previdenza, pari al 31.12.2011 ad euro 299.687.685, si è elevata ad euro 319.240.252 al 31.12.2012 e si è, quindi, attestata ad euro 339.667.938 al 31.12.2013, registrando, nel biennio in esame, un incremento del 13,34 per cento.

9.3.3 Il fondo per le pensioni

In ossequio alle previsioni di cui all'art. 18 (rubricato "il conto pensioni") dello Statuto, il regolamento di disciplina delle funzioni di previdenza dispone all'art. 38, primo comma, che "in conformità al sistema contributivo, all'atto del pensionamento del singolo iscritto il corrispondente montante individuale viene iscritto nel fondo per le pensioni", dal quale vengono, appunto, attinte le disponibilità necessarie per la corresponsione delle prestazioni pensionistiche.

A termini dell'art. 28 del regolamento, le pensioni sono annualmente perequate in base alla variazione annua corrispondente all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolati dall'Istat⁴⁶.

In connessione con l'andamento crescente del numero delle pensioni erogate, la consistenza del fondo de quo ha registrato, nel biennio in esame, un notevole incremento, passando da euro 14.104.567 al 31.12.2011, ad euro 20.546.087 al 31.12.2012 ed ad euro 26.492.553 al 31.12.2013.

L'art.1, quarto comma, lett. c) del d.lgs. n. 509/1994, applicabile a termini dell'art. 6, settimo comma del d.lgs. n. 103/1996, agli enti previdenziali istituiti ai sensi dello stesso decreto, prevede che gli statuti ed i regolamenti degli enti gestori, al fine di assicurare la continuità nell'erogazione delle prestazioni, debbano prevedere una "riserva legale" in misura non inferiore a cinque annualità dell'importo delle pensioni in essere.

In ottemperanza alla suddetta previsione normativa, lo Statuto prevede all'art. 19, settimo comma, che "dal bilancio dell'Ente deve risultare la riserva legale nella misura e secondo le modalità previste

⁴⁶ Alla perequazione delle pensioni si provvede a carico del Fondo per le spese di amministrazione e gli interventi di solidarietà imputando il relativo onere al conto economico fra i costi.

dall'art. 1, comma 4, lettera c), del Decreto legislativo 30 giugno 1994, n°509” e che “qualora durante la vita dell'Ente l'ammontare della riserva legale risulti inferiore a cinque annualità delle pensioni in essere si dovrà provvedere al suo adeguamento non oltre l'esercizio successivo a quello in cui si è verificata l'insufficienza”.

Considerato che lo stesso Statuto, al terzo comma dell'art.18 (rubricato “Il conto pensioni”), prevede che “ove l'ammontare complessivo dei montanti individuali, così come determinati al precedente primo comma” - e cioè i montanti oggetto di conversione in pensione all'atto del pensionamento – “dovesse risultare inferiore a cinque volte l'entità delle prestazioni in pagamento, viene trasferito il necessario importo dal fondo alimentato dalla contribuzione integrativa a carico dell'utenza”, è evidente che, avuto riguardo all'assetto amministrativo contabile dell'ENPAB, il summenzionato rapporto deve essere rispettato con riferimento al fondo per le pensioni, nel quale sono appunto iscritti i montanti individuali all'atto del pensionamento.

Premesso quanto innanzi, si osserva che, negli esercizi in esame, la consistenza del fondo per le pensioni è ben superiore a cinque volte l'ammontare delle pensioni in essere: il rapporto fra gli stessi è stato, infatti, pari, nel 2012, a 16,23 (20.546.087 / 1.265.795) e, nel 2013, a 15,01 (26.492.553 / 1.764.086)⁴⁷.

9.3.4 Il fondo per gli interventi di assistenza

Con delibera del Consiglio di amministrazione n. 21 del 21 maggio 2008, l'ENPAB ha istituito il Fondo per gli interventi di assistenza, secondo quanto stabilito dall'art. 17, terzo comma, dello Statuto il quale prevede che le gestioni delle forme di assistenza consentite siano effettuate in “apposito conto separato”.

Nel 2012 non è stato operato alcun accantonamento al fondo di assistenza, mentre nel 2013, la somma accantonata è stata di euro 1.000.000.

Al fondo sono imputati i costi relativi alla polizza sanitaria EMAPI, attraverso la quale l'Ente eroga l'assistenza sanitaria integrativa in favore degli iscritti.

⁴⁷ Il rapporto di cui al testo è stato calcolato prendendo in considerazione, al denominatore, l'ammontare delle sole pensioni in essere a carico del fondo per le pensioni (pensioni di vecchiaia, pensioni ai superstiti, pensioni in totalizzazione). E', peraltro, appena il caso di osservare che, anche considerando, in aggiunta all'importo delle suddette pensioni, l'ammontare dei trattamenti di invalidità (asseggni di invalidità e pensioni di inabilità), il rapporto minimo di cui al testo (cinque volte l'entità delle prestazioni in pagamento) risulta, comunque, ampiamente rispettato, essendo pari a 15,55 (20.546.087 / 1.320.882) nel 2012 ed a 14,56 (26.492.553 / 1.818.506) nel 2013.

9.3.5 Il fondo per l'indennità di maternità

Il fondo per l'indennità di maternità, previsto dall'art. 37 del regolamento, è alimentato dai contributi a carico degli iscritti e dal contributo a carico dello Stato, di cui agli artt. 83 e 78 d.lgs. n. 151/2001.

Al suddetto fondo sono imputati i costi relativi alle prestazioni per indennità di maternità erogate in favore degli iscritti.

Al fondo sono, altresì, imputati, i maggiori/minori contributi e le minori (ovvero la relativa restituzione) /maggiori prestazioni relativi ad anni precedenti, con effetti, rispettivamente, incrementativi e decrementativi del fondo stesso.

Nell'esercizio 2012 il fondo ha chiuso con un avanzo pari ad euro 77.054.

Di converso, nell'esercizio 2013, secondo quanto leggesi nella nota integrativa al relativo consuntivo, il risultato della gestione maternità è stato influenzato dalla "regolarizzazione di alcune anomale posizioni contributive volontarie" che, dopo un'attività di revisione svolta dall'Ente, sono state cancellate con conseguente restituzione dei contributi di maternità versati negli anni precedenti per l'importo di euro 136.177.

Al fine di riequilibrare la gestione, a fronte delle suddette uscite per restituzione "si è proceduto con un accantonamento in compensazione (€ 122.736) distraendo il relativo importo dalla contribuzione integrativa".

9.3.6 I debiti

L'ammontare complessivo dei debiti (debiti v/banche, v/fornitori, v/istituti previdenziali, debiti tributari ed altri debiti), registra, nel 2012 un decremento pari al 5,23 per cento, a cui ha fatto seguito, nel 2013, un più contenuto incremento dello 0,57 per cento.

In proposito occorre evidenziare:

- l'aumento dell'ammontare dei "debiti v/ banche", che mentre nell'esercizio 2012 ha riguardato la sola (modesta debitoria) connessa all'utilizzo di una carta di credito, nel consuntivo 2013, secondo quanto leggesi nella relativa nota integrativa, riporta altresì, per euro 135.898 "il risultato della riconciliazione dell'imposta sostitutiva (d.lgs. n. 461/1997) prelevata alla fonte dal gestore, in attesa di addebito sul conto corrente avvenuto nei primi mesi dell'anno 2014"
- il notevole incremento dei debiti verso i fornitori (aumentati, nel biennio, del 224 per cento);
- il più contenuto aumento dei debiti v/ istituti previdenziali e dei debiti tributari, aumentati, nel biennio, rispettivamente del 48,45 per cento e del 10,19 per cento;

- la notevole riduzione dell'ammontare complessivo degli "altri debiti" (e cioè dei debiti per stipendi, dei debiti per ferie maturate e non godute, dei debiti v/ iscritti per indennità di maternità, dei debiti verso iscritti per restituzione dei relativi contributi, dei debiti per pensioni, dei debiti per incassi provvisori, dei debiti v/ concessionari, dei debiti diversi) diminuiti, nel biennio, del 27,55 per cento.

I "debiti per incassi provvisori"⁴⁸ e, cioè, degli "incassi non ancora attribuiti sulle posizioni contributive degli iscritti per carenza di informazioni", che ne costituiscono la voce più rilevante (pari ad euro 1.571.025, nel 2012, ed ad euro 1.035.290, nel 2013) pur registrando, nel biennio in esame, un progressivo decremento, si mantiene ancora su valori rilevanti.

Il debito relativo a ferie maturate e non godute dal personale dipendente, che ancora figura nel consuntivo 2012, risulta stornato nel consuntivo 2013, in quanto il d.l. n. 95/2012, convertito dalla l. n. 135/2012, prescrive il divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi di ferie e permessi⁴⁹.

9.4 Il patrimonio netto

Ai sensi del novellato regolamento di contabilità, al patrimonio netto vengono imputati, oltre all'utile di esercizio, il fondo per le spese di amministrazione e per gli interventi di solidarietà (art. 37 regolamento di disciplina delle funzioni di previdenza) ed il fondo di riserva ex art. 39 (già 40) che si passano distintamente ad esaminare.

9.4.1 Il fondo per le spese di amministrazione e per gli interventi di solidarietà

La nuova disciplina, operante dal 2013, in ordine alla misura – elevata al 4 per cento - ed alla destinazione della contribuzione integrativa di cui al novellato art. 4 del regolamento di disciplina delle funzioni di previdenza ha comportato la modifica anche del successivo art. 37, primo comma, del regolamento stesso che disciplina il fondo per le spese di amministrazione e gli interventi di solidarietà che, nella nuova versione, prevede che sia imputato al fondo non più l'intero gettito della contribuzione integrativa, ma il solo "gettito di cui all'art. 4 lett. a)", e, pertanto, il 2 per cento destinato alle finalità del suddetto fondo, cui il contributo stesso deve essere destinato

⁴⁸ cfr., sul punto, il precedente referto della Sezione pag. 48 nota 115.

⁴⁹ Il relativo importo (€ 16.356) figura nel conto economico 2013 quale sopravvenienza attiva.

prioritariamente nei casi in cui il contributo effettivamente riscosso sia inferiore al 4 per cento.

Resta ferma l'imputazione al fondo per le spese di amministrazione e gli interventi di solidarietà di ogni altra entrata non avente specifica destinazione.

Dal suddetto fondo sono prelevate le somme necessarie per le spese di amministrazione dell'Ente e per gli interventi assistenziali, nonché ogni altra uscita non prevista dal fondo per la previdenza (art. 35, secondo comma)⁵⁰.

L'art. 13, secondo comma, del regolamento di contabilità nel testo novellato, prevede che al citato fondo, venga annualmente assegnato l'utile netto d'esercizio risultante dal conto consuntivo approvato dal C.I.G.

La consistenza del suddetto fondo dal 2011 al 2013 è aumentata del 13,84 per cento, secondo i consuntivi dell'ENPAB.

L'incremento del suddetto fondo al 31.12.2012 ed al 31.12.2013 è dovuto all'imputazione dell'utile d'esercizio relativo, rispettivamente, agli esercizi 2011 (per euro 3.705.513) e 2012 (per euro 2.517.046),

A fronte del suddetto incremento, nel consuntivo 2013, figura un decremento di euro 1.000.000, che si riferisce all'importo dello "accantonamento al <<fondo per interventi di assistenza>>", stanziato nel bilancio di previsione 2013⁵¹.

A tale proposito, occorre osservare che, per effetto del suddetto prelevamento dal fondo per le spese di amministrazione e per gli interventi di solidarietà, è stato "sterilizzato" il relativo costo che, pertanto, non ha concorso alla determinazione del risultato economico di esercizio ma è stato imputato a diretta diminuzione del suddetto fondo e, pertanto, del patrimonio netto, del quale il

⁵⁰ A termini del regolamento di disciplina delle funzioni di previdenza, dal suddetto fondo sono, inoltre, prelevate le somme necessarie all'integrazione del fondo per le pensioni qualora la consistenza dello stesso fosse inferiore a cinque annualità delle pensioni in essere, (art. 39, secondo comma) nonché quelle necessarie a coprire l'eventuale differenza tra la variazione del PIL nominale accreditata ai singoli conti individuali ed il rendimento annuo effettivo degli investimenti, qualora il fondo di riserva fosse insufficiente (art. 41, primo comma).

⁵¹ Con delibera n° 49 del 29 maggio 2013, il Consiglio di amministrazione, ritenendo che l'intervento di solidarietà trovasse conforto nella c.d. legge Lo Presti (art. 1, comma 1, L. 12 luglio 2011, n. 133), che, modificando il comma 3 dell'art. 8 del D.lgs. 103/1996, ha previsto che, al fine di migliorare i trattamenti pensionistici degli iscritti alle casse o enti di cui al suddetto decreto legislativo e a quelli di cui al D.Lgs. 509/1994, che adottano il sistema di calcolo contributivo, sia riconosciuta la facoltà di destinare parte del contributo integrativo all'incremento dei montanti individuali, ha deliberato di incrementare il montante individuale degli iscritti - che, alla data della suddetta delibera erano 11.847 - per euro 3.000 ciascuno, prelevando la necessaria risorsa finanziaria, per complessivi €35.541.000, dal Fondo per le spese di amministrazione e per gli interventi di solidarietà ex art. 37 del Regolamento di disciplina delle funzioni di previdenza, facendo salvi gli obblighi di salvaguardia per il patrimonio dell'Ente nella ipotesi in cui gli iscritti più giovani - con meno di cinque anni di iscrizione - dovessero chiedere la cancellazione della propria posizione e la restituzione del montante, nel qual caso si sarebbe provveduto a congelare la quota versata dall'Ente a titolo di solidarietà ed a riversare la somma, così trattenuta, nel Fondo ex art. 37.

La delibera sottoposta all'approvazione dei Ministeri vigilanti è stata oggetto di osservazioni, per cui, nella riunione del 29.01.2014, su proposta del Presidente, che ha evidenziato come con nota ministeriale del 13 dicembre 2013, fossero state "formalizzate osservazioni pregiudizievoli all'esecuzione" della suddetta delibera con la quale "si era inteso disciplinare una redistribuzione sui montanti contributivi degli iscritti di una quota delle riserve accumulate e sostanzialmente inutilizzabili, pari ad euro 3.000,00", il Consiglio di amministrazione ha deliberato di conferire incarico ad un legale "al fine di analizzare e valutare le iniziative da adottare avverso la nota ministeriale n. 18113 del 13 dicembre 2013, non ultima la proposizione di un ricorso giudiziale dinanzi al TAR Lazio".

fondo stesso costituisce parte integrante.

9.4.2 Il fondo di riserva

A termini dell'art. 39 (già 40) del nuovo regolamento di previdenza al Fondo di riserva sono imputate le eventuali differenze tra i rendimenti netti annui effettivamente conseguiti, derivanti dagli investimenti mobiliari ed immobiliari, e la capitalizzazione di cui all'art. 14, comma 4, accreditata sui conti individuali.

L'utilizzazione del fondo viene, di volta in volta, deliberata dal Consiglio di amministrazione.

Qualora, di converso, il rendimento annuo effettivo degli investimenti risulti inferiore alla variazione del PIL nominale accreditata ai singoli conti individuali, alla copertura della relativa differenza si provvede, a termini dell'art. 40 (già 41) del regolamento, mediante prelievo dal Fondo di riserva, e, in caso di insufficienza, dal Fondo per le spese di amministrazione.⁵²

Nel biennio in esame, il fondo di riserva si è costantemente incrementato per effetto della differenza positiva fra i rendimenti degli investimenti e la rivalutazione di cui all'art. 1, comma 9, l. n. 335/1995 dei montanti contributivi.

Nel 2013, a fronte del suddetto incremento, pari ad euro 9.899.117, figura un decremento di euro 616.383, relativo alla perequazione automatica delle pensioni ex art. 28 del Regolamento di disciplina delle funzioni di previdenza cui, con delibera n°93 del 24 ottobre 2013, il Consiglio di amministrazione ha disposto di procedere prelevando la necessaria risorsa finanziaria dal fondo di riserva ex art. 39 del citato Regolamento.

In proposito occorre osservare come, sino all'esercizio 2012, alla perequazione delle pensioni ("rivalutazione fondo pensioni") si sia provveduto con onere a carico del Fondo per le spese di amministrazione e gli interventi di solidarietà imputando il relativo costo al conto economico.

Nel conto economico relativo al 2013, figura il relativo costo; la corrispondente posta è, peraltro, compensata da una posta di pari ammontare denominata "altri prelevamenti da fondi", con evidente riferimento al prelevamento operato dal "fondo di riserva".

Senonché, è evidente che tale prelevamento dal fondo di riserva così come, del pari, l'analogo prelevamento dal "fondo per le spese di amministrazione e per gli interventi di solidarietà" dell'importo dello "accantonamento al fondo per interventi di assistenza", di cui si è fatta menzione

⁵² A termini del successivo secondo comma, in caso di insufficienza di entrambi i fondi di cui al testo, e cioè sia del fondo di riserva sia del fondo per le spese di amministrazione "gli accrediti ai singoli conti individuali non possono superare il tasso di rendimento netto annuo degli investimenti effettivamente conseguiti dalla gestione previdenziale".

retro, comportando la “neutralizzazione” di componenti negative di reddito, che vengono, in tal modo, rese irrilevanti ai fini della determinazione del risultato d’esercizio e direttamente imputate a riduzione (di fondi generici) del patrimonio netto, pregiudichino l’idoneità del risultato d’esercizio di cui al conto economico, a rappresentare con chiarezza e precisione l’utile o la perdita effettivamente conseguiti⁵³.

⁵³ In sede di approvazione del consuntivo 2013, le Amministrazioni vigilanti hanno rilevato che “l’accantonamento di cui sopra, al netto dell’onere relativo alla perequazione delle pensioni, pari ad € 616.383, e del prelievo destinato al fondo per gli interventi di assistenza, pari ad € 1.000.000, anche se in linea con il regolamento di contabilità....non agevola la chiarezza del bilancio dato che non consente di desumere l’effettivo risultato di esercizio”.

10 IL CONTO ECONOMICO

Il risultato economico degli esercizi in esame, evidenziato nei relativi consuntivi, è riportato in termini riassuntivi dalla seguente tabella, che indica le “macroclassi” del conto economico e le rispettive variazioni rispetto all’esercizio precedente.

Tabella 26-RISULTANZE DEL CONTO ECONOMICO

	2011	2012	variaz. %	2013	variaz. %
Valore della gestione caratteristica	31.290.862	31.940.051	2,07	35.093.011	9,87
costi previdenziali della gestione caratteristica	29.214.487	29.235.892	0,07	28.978.069	-0,88
spese generali ed amministrative della gestione caratteristica	2.965.882	3.357.290	13,20	3.895.483	16,03
ammortamenti, svalutazioni ed accantonamenti	560.893	9.492.571	1592,40	10.223.258	7,70
proventi ed oneri finanziari	8.913.203	15.115.633	69,59	16.196.180	7,15
rettifiche di valore di attività finanziarie	-4.113.270	419.757	-110,20	-2.716.731	-747,22
proventi ed oneri straordinari	636.583	122.622	-80,74	732.856	497,65
risultato prima delle imposte	3.986.116	5.512.310	38,29	6.208.506	12,63
imposte dell'esercizio	280.603	2.995.263	967,44	2.194.775	-26,73
utile dell'esercizio	3.705.513	2.517.047	-32,07	4.013.731	59,46

Come evidenziato nella su riportata tabella, il risultato economico è stato positivo con riferimento ad entrambi gli esercizi in esame.

Passando all’esame delle singoli aggregati, si osserva che il valore della gestione caratteristica è costituito dall’ammontare dei contributi.

Tabella 27-VALORE DELLA GESTIONE CARATTERISTICA

	<u>2011</u>	<u>%</u>	<u>2012</u>	<u>%</u>	<u>2013</u>	<u>%</u>
<u>contributi soggettivi</u>	<u>23.017.491</u>	<u>73.56</u>	<u>23.801.726</u>	<u>74.52</u>	<u>26.529.362</u>	<u>75.60</u>
<u>contributi integrativi</u>	<u>6.524.449</u>	<u>20.85</u>	<u>6.412.664</u>	<u>20.08</u>	<u>6.566.418</u>	<u>18.71</u>
<u>contributi maternità iscritti</u>	<u>1.101.253</u>	<u>3.52</u>	<u>1.194.637</u>	<u>3.74</u>	<u>1.117.424</u>	<u>3.18</u>
<u>contributi maternità Stato</u>	<u>500.348</u>	<u>1.60</u>	<u>503.861</u>	<u>1.58</u>	<u>640.483</u>	<u>1.83</u>
<u>sanzioni</u>	<u>147.321</u>	<u>0.47</u>	<u>27.163</u>	<u>0.09</u>	<u>239.324</u>	<u>0.68</u>
<u>TOTALE</u>	<u>31.290.862</u>	<u>100,00</u>	<u>31.940.051</u>	<u>100,00</u>	<u>35.093.011</u>	<u>100,00</u>

Come evidenziato dalla tabella, il rilevante aumento (+9.87 per cento) del valore della gestione caratteristica verificatosi nel 2013 rispetto all'esercizio precedente è dovuto, in particolar modo, all'incremento dell'ammontare dei contributi soggettivi (+11,50 per cento), a sua volta conseguente, da un lato, all'aumento del numero degli iscritti e, dall'altro, all'aumento della misura del contributo soggettivo (che è passata, dal 01.01.2013, dal 10 all'11 per cento) e che, come evidenziato retro, ha comportato un aumento, ancorché più modesto, del contributo soggettivo unitario medio.

Ben più contenuto (2,40 per cento), l'aumento registrato, nel 2013, con riferimento all'ammontare della contribuzione integrativa, ancorché, sempre dal 01.01.2013, decorra l'aumento, dal 2 per cento al 4 per cento, del relativo contributo.

Considerato che i contributi vengono iscritti in bilancio sulla base di un importo stimato, ed atteso che alla loro esatta quantificazione si può procedere solo a seguito della presentazione, da parte degli iscritti, delle rispettive dichiarazioni, deve ritenersi che l'Ente abbia adottato, in proposito, un comportamento prudentiale, tenuto conto che il previsto aumento del contributo integrativo non è destinato ad operare con riferimento a tutte le prestazioni professionali degli iscritti, ma, in ossequio alla clausola di invarianza finanziaria della spesa pubblica di cui alla l. n. 133/2011, solo con riferimento alle prestazioni rese in favore di clienti privati.

Tabella 28-COSTI PREVIDENZIALI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA

	2011	%	2012	%	2013	%
pensioni agli iscritti	893.578	3,06	1.265.795	4,33	1.764.086	6,09
prelevamento fondo pensione	-893.578	-3,06	-1.265.795	-4,33	-1.764.086	-6,09
indennità di maternità	1.470.717	5,03	1.454.293	4,97	1.785.526	6,16
prelevamento fondo maternità		0,00		0,00	-27.619	-0,10
altre prestazioni prev. ed ass.	561.596	1,92	594.242	2,03	681.470	2,35
prelevamento fondo assistenza	-520.407	-1,78	-539.155	-1,84	-627.049	-2,16
accantonamento contributi soggettivi	23.017.491	78,79	23.801.726	81,41	26.529.362	91,55
accantonamento fondo maternità	130.885	0,45	244.205	0,84	122.736	0,42
accantonamento fondo interventi assistenza	500.000	1,71		0,00	1.000.000	3,45
prelevamento fondo per le spese e gli interventi di solidarietà	-500.000	-1,71		0,00	-1.000.000	-3,45
rivalutazione fondo pensione	152.977	0,52	366.719	1,25	616.383	2,13
altri prelevamenti da fondi					-616.383	-2,13
rivalutazione contributi soggettivi	4.401.228	15,07	3.313.862	11,33	513.643	1,77
costi previdenziali	29.214.487	100,00	29.235.892	100,00	28.978.069	100,00

Le altre prestazioni previdenziali ed assistenziali sono costituite da un lato dalle pensioni di inabilità e dagli assegni di invalidità, di cui è menzione al precedente paragrafo 6.3, dall'altro, dalle prestazioni assistenziali di cui al paragrafo 6.4; solo queste ultime sono coperte da prelevamento di corrispondente importo dal fondo per gli interventi di assistenza.

L'accantonamento al fondo maternità ed il prelevamento dallo stesso fondo sono pari alla differenza, rispettivamente positiva o negativa, fra l'ammontare dei relativi contributi a carico degli iscritti e dello Stato, che concorrono al "valore della gestione caratteristica" e l'ammontare delle relative prestazioni iscritte fra i "costi previdenziali della gestione caratteristica".

Nel conto economico 2013, ancorché, con riferimento al detto esercizio, l'ammontare dei contributi sia inferiore all'ammontare delle prestazioni, tant'è che risulta appostato un prelevamento dal fondo per l'indennità di maternità per un importo pari alla detta differenza (euro 27.619), risulta altresì effettuato un accantonamento a "compensazione" (per euro 122.736) al suddetto fondo per assicurarne l'equilibrio a fronte dei costi relativi alla restituzione, a seguito della cancellazione della relative posizioni assicurative, di contributi di maternità versati negli anni precedenti e risultati non dovuti

Occorre, peraltro, osservare come, trattandosi di “evento straordinario”, come evidenziato nella nota integrativa⁵⁴, detto costo, oltre tutto riferito ad esercizi precedenti, avrebbe dovuto trovare più appropriata collocazione fra gli oneri straordinari e non fra i costi previdenziali della gestione caratteristica.

Parimenti impropri si palesano i prelevamenti dal fondo di riserva e dal fondo per le spese di amministrazione e per gli interventi di solidarietà” e, pertanto, in pratica dal patrimonio netto, dell’importo, rispettivamente, della rivalutazione delle pensioni (perequazione) e dello “accantonamento al fondo per interventi di assistenza”, relativi al 2013.

La tabella che segue riporta le spese generali e di amministrative della gestione caratteristica.

Tabella 29-SPESE GENERALI ED AMMINISTRATIVE DELLA GESTIONE CARATTERISTICA

	2011	%	2012	%	2013	%
<i>organi di amministrazione e di controllo</i>	776.736	26,19	797.616	23,76	970.455	24,91
<i>compensi professionali per incarichi e consulenze esterne⁵⁵</i>	238.243	8,03	352.714	10,51	235.617	6,05
<i>utenze varie⁵⁶</i>	53.820	1,81	67.985	2,02	54.052	1,39
<i>servizi vari</i>	896.600	30,23	979.956	29,19	1.087.303	27,91
<i>spese di stampa</i>	42.080	1,42	36.437	1,09	25.898	0,66
<i>manutenzioni e riparazioni</i>	10.460	0,35	22.576	0,67	19.741	0,51
totale servizi	2.017.939	68,04	2.257.284	67,24	2.393.066	61,43
<i>spese godimento beni di terzi</i>	17.144	0,58	13.918	0,41	17.828	0,46
<i>personale</i>	720.604	24,30	736.003	21,92	962.586	24,71
<i>materiali sussidiari e di consumo</i>	16.181	0,55	18.434	0,55	19.958	0,51
<i>altri oneri</i>	194.014	6,54	298.070	8,88	434.884	11,16
<i>riduzione consumi intermedi art.8, c. 3 d.l. 95/2012</i>		0,00	33.581	1,00	67.161	1,72
<i>oneri diversi di gestione</i>	210.195	7,09	350.085	10,43	522.003	13,40
totale	2.965.882	100,00	3.357.290	100,00	3.895.483	100,00

⁵⁴ Nota integrativa al consuntivo 2013, pag. 71.

⁵⁵ Per il dettaglio dei costi cfr. par. 5 (“gli incarichi e le consulenze esterne”).

⁵⁶ Le utenze varie comprendono le utenze telefoniche, le spese per energia elettrica locali ufficio e le “altre utenze”.

I servizi vari comprendono:

	2011	2012	Var. %	2013	Var. %
servizi informatici	88.447	83.425	-5,68	106.057	27,13
spese postali	60.089	54.086	-9,99	127.290	135,35
spese emissione ruoli/ MAV	69.280	61.504	-11,22	60.305	-1,95
spese rappresentanza	4.476	4.752	6,17	4.351	-8,44
servizi diversi (aggio esattoriale)	15.119	5.942	-60,70	12.438	109,32
spese bancarie	634.010	700.918	10,55	746.013	6,43
spese assicurazioni	9.800	9.816	0,16	20.958	113,51
servizi lavoro interinale	15.379	59.513	286,98	9.891	-83,38
Totale servizi vari	896.600	979.956	9,30	1.087.303	10,95

Gli “altri oneri” comprendono:

	2011	2012	var. %	2013	var. %
spese di tipografia	10.604	4.235	-60,06	3.509	-17,14
quota associativa EMAPI	15.000	15.000	0,00	15.000	0,00
quota associativa ADEPP	22.000	40.000	81,82	30.743	-23,14
libri giornali riviste	2.669	1.993	-25,33	717	-64,02
corsi di formazione	1.235	9.692	684,78	3.158	-67,42
pulizia uffici	40.701	39.476	-3,01	39.285	-0,48
spese per liti ed arbitrati	0	13.895		35.408	154,83
spese organizzazione e partecipazione convegni	52.009	102.054	96,22	209.417	105,20
altri oneri diversi di gestione	43.861	58.334	33,00	70.210	20,36
tassa rifiuti	4.114	9.474	130,29	9.478	0,04
altre imposte e tasse	1.335	3.345	150,56	16.463	392,17
spese gestione autovettura	486	572	17,70	1.496	161,54
Totale altri oneri	194.014	298.070	53,63	434.884	45,90

Dalla su riportata tabella emerge il notevole aumento delle spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, quadruplicatasi nell'arco del biennio in esame.

Il costo per “riduzione consumi intermedi art.8, c. 3 d.l. n. 95/2012”, corrisponde all'onere gravante sull'ENPAB a termini della succitata disposizione normativa che ha previsto che, al fine di assicurare la riduzione delle spese per consumi intermedi, i trasferimenti dal bilancio dello Stato agli enti e agli organismi inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, siano ridotti in misura pari al 5 per cento nell'anno 2012 ed al 10 per cento, a decorrere dall'anno

2013, della spesa sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2010, che gli enti che – come l'ENPAB - non ricevono trasferimenti dal bilancio dello Stato adottino interventi di razionalizzazione per la riduzione della spesa per consumi intermedi in modo da assicurare risparmi corrispondenti alle suindicate misure e che le somme derivanti da tale riduzione siano versate annualmente ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 giugno di ciascun anno, ovvero, per l'anno 2012, entro il 30 settembre.

Alla quantificazione dei risparmi di spesa e, pertanto, dell'importo da versare all'entrata del bilancio dello Stato, l'Ente ha provveduto, sulla base di apposito prospetto, avuto riguardo ai costi per consumi intermedi sostenuti nel 2010 risultanti dal relativo consuntivo, non comprendendovi, peraltro, i rimborsi spese al personale ed agli organi dell'ente⁵⁷.

La tabella che segue riporta gli ammortamenti, le svalutazioni e gli accantonamenti.

Tabella 30-AMMORTAMENTI, SVALUTAZIONI E ACCANTONAMENTI

	2011	%	2012	%	2013	%
<i>ammortamenti immobilizzazioni immateriali</i>	118.157	21,07	53.363	0,56	27.890	0,27
<i>ammortamenti immobilizzazioni materiali</i>	166.562	29,70	142.856	1,50	141.742	1,39
totale ammortamenti	284.719	50,76	196.219	2,07	169.632	1,66
svalutazione crediti		0,00		0,00		0,00
<i>accantonamento fondo di riserva art.40</i>	174.522	31,12	9.283.061	97,79	9.899.117	96,83
<i>accantonamento fondo sanzioni amministrative</i>	101.652	18,12	13.291	0,14	154.509	1,51
totale accantonamenti	276.174	49,24	9.296.352	97,93	10.053.626	98,34
totale ammortamenti, svalutazioni ed accantonamenti	560.893	100,00	9.492.571	100,00	10.223.258	100,00

In proposito occorre osservare come l'inclusione nella macroclasse “ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti” e, pertanto, la valutazione alla stregua di un costo, dello “accantonamento fondo di riserva art. 40”, e cioè dell'accantonamento a riserva delle differenze fra i rendimenti netti annui effettivamente conseguiti derivanti dagli investimenti mobiliari e la rivalutazione dei montanti contributivi, di cui all'art. 14, quarto comma, del regolamento di disciplina delle funzioni di previdenza, accreditata sui conti individuali, ancorché conforme allo schema di conto consuntivo allegato al regolamento di contabilità, non appare consona alla natura del suddetto fondo che, a termini dell'art. 13, primo comma, del regolamento di contabilità, costituisce parte integrante del

⁵⁷ La mancata inclusione dei rimborsi spese è stata evidenziata dalle Amministrazioni vigilanti in sede di esame dei consuntivi che ne occupano.

patrimonio netto, per cui la destinazione a fondo di riserva delle suddette differenze non dovrebbe essere operato “omisso medio” ma solo dopo che i suddetti importi abbiano concorso alla determinazione del risultato di esercizio.

Del pari, e specularmente, non dovrebbe essere operati prelevamenti dai fondi compresi nel patrimonio netto - fondo di riserva, fondo per le spese di amministrazione e per gli interventi di solidarietà - a copertura dei costi di competenza dell'esercizio.

Detti prelevamenti hanno, infatti, l'effetto di “sterilizzare” i costi stessi che conseguentemente non concorrono alla determinazione del risultato economico di esercizio di cui al conto economico, ma sono imputati direttamente in diminuzione del patrimonio netto.

Sicché, come già evidenziato in sede di esame dei suddetti fondi, non appaiono conformi ai principi contabili i prelevamenti, di cui al consuntivo 2013, dell'importo di euro 1.000.000 dal fondo per le spese di amministrazione e per gli interventi di solidarietà e dell'importo di euro 616.383 dal fondo di riserva.

In dipendenza dei suddetti accantonamenti e prelevamenti, la variazione del patrimonio netto di cui allo stato patrimoniale non corrisponde all'ammontare dell'utile netto di cui al conto economico.

Tabella 31- RICONCILIAZIONE VARIAZIONI PATRIMONIO NETTO/UTILE DI ESERCIZIO

	2012	2013
patrimonio netto al 31.12 da S.P.	60.673.694	72.970.159
patrimonio netto al 31.12 esercizio precedente	48.873.587	60.673.694
variazione patrimonio netto (A)	11.800.107	12.296.465
utile di esercizio da C.E. (B)	2.517.046	4.013.731
differenza (C=A-B)	9.283.061	8.282.734
riconciliazione:		
accantonamento fondo di riserva art. 40 (D)	9.283.061	9.899.117
prelevamento fondo per le spese di amministrazione e per gli interventi di solidarietà (E)		1.000.000
prelevamento da fondo di riserva (F)		616.383
Totale (G= D – E – F)	9.283.061	8.282.734

Come evidenziato nella su riportata tabella alla riconciliazione fra le variazioni del patrimonio netto di cui allo stato patrimoniale e l'utile di esercizio di cui al conto economico si perviene solo considerando i summenzionati accantonamenti e prelevamenti operati sui fondi del patrimonio netto.

Ancorché il bilancio relativo al 2014 esuli dall'oggetto del presente referto, occorre osservare come, nel consuntivo predetto, l'Ente abbia parzialmente corretto le evidenziate criticità in punto di

rappresentazione contabile.

Secondo quanto specificato nel suddetto consuntivo 2014, invitato dalle Amministrazioni vigilanti, con nota del 04.11.2014, “a non provvedere agli accantonamenti a Fondo di Riserva – ai sensi dell’art. 39 del regolamento di disciplina delle funzioni di previdenza – prima della determinazione del risultato effettivo di esercizio, anche se in linea con il regolamento di contabilità” al fine di “agevolare la chiarezza del bilancio facilitando l’immediata individuazione dell’effettivo risultato di esercizio”, l’Ente ha “proceduto in tal senso, nel consuntivo 2014 e, conseguentemente, lo schema del consuntivo 2013 è stato opportunamente riclassificato al fine di agevolarne il confronto”.

Nel bilancio 2014 non risulta, in effetti, operato alcun accantonamento a fondo di riserva; sennonché, anche nel suddetto bilancio, risultano operati prelievi dal fondo per le spese di amministrazione e per gli interventi di solidarietà (per euro 650.000) e dal fondo di riserva (per euro 317.911) a fronte, rispettivamente, dei costi per “accantonamento al fondo interventi di assistenza” e per “rivalutazione fondo pensione”, che risultano conseguentemente sterilizzati, con l’effetto che, anche nel suddetto consuntivo, l’utile di esercizio risultante dal conto economico (pari ad euro 16.455.225) non corrisponde alla variazione del patrimonio netto rispetto all’esercizio precedente (pari ad euro 15.487.315).

Ai fini della determinazione dei rendimenti netti effettivamente conseguiti derivanti dagli investimenti mobiliari (che costituisce il minuendo per il calcolo delle summenzionate differenze oggetto di accantonamento nel fondo di riserva), occorre aver riguardo ai dati, opportunamente rettificati e integrati, emergenti dalle macroclassi del conto economico “proventi ed oneri finanziari” e “rettifiche di valore di attività finanziarie”, riportati nella seguente tabella.

Tabella 32 - PROVENTI ED ONERI FINANZIARI E RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

	2011	2012	Var. %	2013	Var. %
PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
proventi finanziari:					
da crediti iscritti nelle immobilizzazioni (A)	651.504	524.415	-19,51	325.221	-37,98
da titoli iscritti nell'attivo circolante:					
<i>Interessi</i>	4.331.017	5.255.411	21,34	5.743.625	9,29
<i>scarti emissione positivi</i>	1.074.777	1.382.776	28,66	839.631	-39,28
<i>plusvalenze di negoziazione</i>	3.019.862	7.543.657	149,80	8.250.283	9,37
<i>Dividendi</i>	284.523	231.199	-18,74	436.696	88,88
totale (B)	8.710.179	14.413.043	65,47	15.270.235	5,95
proventi diversi:					
<i>interessi bancari e postali</i>	236.087	507.162	114,82	1.088.394	114,60
<i>altri (interessi per ritardato pagamento)</i>	265.223	154.240	-41,85	188.672	22,32
totale (C)	501.310	661.402	31,93	1.277.066	93,08
Totale proventi finanziari (D=A+B+C)	9.862.993	15.598.860	58,16	16.872.522	8,17
interessi ed altri oneri finanziari:					
scarti di emissione negativi	29.614	15.748	-153,18	19.867	26,16
minusvalenze da negoziazioni	902.556	571.696	-163,34	453.451	-20,68
altri (interessi passivi su rimborso contributi)	17.620	53.319	-402,60	64	-99,88
Totale interessi ed altri oneri finanz. (E)	949.790	640.763	-167,46	473.382	-26,12
utili e perdite su cambi :					
utili		157.536		8	-99,99
perdite				-202.968	
Totale utili e perdite su cambi (F)		157.536		-202.960	-228,83
Totale proventi ed oneri finanziari G = D - E + F	8.913.203	15.115.633	39,79	16.196.180	7,15
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE					
rivalutazioni (di titoli iscritti nell'attivo circ.)	234.330	1.075.275	358,87	207.603	-80,69
svalutazioni (di titoli iscritti nell'attivo circ.)	4.347.600	655.518	-84,92	2.924.334	346,11
totale rettifiche (H)	-4.113.270	419.757	-110,20	-2.716.731	-747,22

La somma algebrica del totale dei proventi ed oneri finanziari e del totale delle rettifiche costituisce la base di calcolo per la determinazione, previa sottrazione gli oneri tributari, del rendimento netto degli investimenti mobiliari.

Peraltro, ai fini della determinazione del rendimento netto degli investimenti mobiliari, dal totale dei proventi ed oneri finanziari deve essere stornato l'ammontare degli interessi attivi e passivi per

ritardato pagamento⁵⁸.

Infatti, come evidenziato dalla Sezione in precedenti referti⁵⁹, gli interessi attivi di mora non costituiscono propriamente proventi di investimenti ma hanno una funzione compensativa e risarcitoria del danno subito dall'Ente che, appunto a causa del tardivo versamento di somme spettantigli, non ha potuto investirle.

Deve ritenersi che, del pari, non abbiano alcuna attinenza con gli investimenti e non concorrano a determinarne la redditività gli interessi passivi moratori dovuti dall'Ente per ritardato rimborso dei contributi.

Nei suddetti referti⁶⁰, si è inoltre evidenziato come, ai fini della determinazione del rendimento netto degli investimenti, dal rendimento debbano essere, inoltre, sottratte le “spese bancarie”, comprensive delle commissioni GPM⁶¹, dovendo le stesse essere comprese nel novero degli oneri di gestione⁶².

L'Ente che, nel prospetto di calcolo del rendimento netto di cui alla nota integrativa relativa all'esercizio 2012⁶³, vi ha incluso gli interessi attivi e passivi per ritardato pagamento e non ha dedotto le spese bancarie (id est le commissioni GPM), nell'omologo prospetto di cui al consuntivo 2013, ha stornato i suddetti interessi ed ha incluso, fra gli oneri finanziari, le spese bancarie.

La tabella seguente evidenzia il rendimento degli investimenti mobiliari.

⁵⁸ E cioè gli interessi indicati nella su riportata tabella sub lett C) (“proventi diversi”), quali “altri”, per l'importo di € 154.240 nel 2012 e di € 188.672 nel 2013 e sub lett. E altri (interessi passivi su rimborso contributi) per l'importo di € 53.319 nel 2012, e di € 64 nel 2013.

⁵⁹ Cfr. referto relativo agli esercizi 2007 – 2009, pag. 52 nota 69 e referto relativo agli esercizi 2010 – 2011 pag.70 nota 148.

⁶⁰ Cfr. referto relativo agli esercizi 2007 – 2009, pag. 54 e referto relativo agli esercizi 2010 – 2011 pag.71.

⁶¹ Comprese nel conto economico fra i costi per servizi vari

⁶² Nonostante che, nelle note integrative, le “spese bancarie” siano indistintamente riferite, oltre che alle commissioni di gestione delle GPM, anche alle “spese bancarie sostenute dall'Ente per l'esercizio dei propri compiti istituzionali (per l'invio degli estratti conto mensili, per i pagamenti tramite bonifico, ecc.)”, deve ragionevolmente presumersi che le spese estranee alla gestione del patrimonio mobiliare abbiano un rilievo assolutamente marginale nella determinazione dell' ammontare della suddetta voce, considerato, da un lato, che le stesse note integrative ne giustificano l' incremento evidenziando come lo stesso sia “correlato al maggior volume del patrimonio gestito” e, dall'altro, che le spesa relativa ai compensi dovuti all'Azienda di credito incaricata del servizio di riscossione diretta dei contributi tramite MAV è distintamente considerata sotto la voce “spese emissioni e rendicontazioni MAV”.

⁶³ Cfr. pag. 90. Il suddetto prospetto quantifica conseguentemente il rendimento al netto delle imposte per il 2012 in € 12.596.923 in luogo dell'importo di € 11.795.084, determinato con il prospetto di cui al testo.

Tabella 33 - RENDIMENTO INVESTIMENTI MOBILIARI

	2012	2013
<i>totale proventi ed oneri finanziari da C.E. (A)</i>	15.115.633	16.196.180
<i>totale rettifiche di valore di attività finanziarie da C.E. (B)</i>	419.757	-2.716.731
<i>stralcio interessi attivi per ritardato pagamento (C)</i>	154.240	188.672
<i>stralcio interessi passivi per ritardato rimborso contributi (D)</i>	53.319	64
<i>spese bancarie (E)</i>	700.918	746.013
rendimento lordo (F= A + B –C + D – E)	14.733.551	12.544.828
<i>imposta sostitutiva d.lgs. n. 461/1997 (G)</i>	2.842.397	1.915.394
<i>imposta ex art. 26 d.p.r. n. 600/1973 (H)</i>	96.070	216.677
totale oneri tributari (I = G + H)	2.938.467	2.132.071
rendimento netto (J = F-I)	11.795.084	10.412.760

Il rendimento netto determinato con la tabella differisce dai rendimento netto calcolato dall'Ente nella nota integrativa al consuntivo 2012 e quantificato in euro 12.596.923.

In ogni caso il rendimento effettivo netto annuo degli investimenti mobiliari è stato, in entrambi gli esercizi in esame, nettamente superiore a quello del precedente esercizio 2011, depresso dall'ammontare delle svalutazioni.

Il miglioramento del risultato della gestione mobiliare è da ascrivere, in particolare, al notevole aumento delle plusvalenze da negoziazione ed alla riduzione delle minusvalenze da valutazione (inferiori, nel 2012, alle riprese di valore), ciò che costituisce evidentemente frutto di una più oculata politica di investimenti e dismissioni.

E' ragionevole presumere che l'aumento delle plusvalenze da negoziazione sia dovuto anche al minor valore cui erano stati iscritti i titoli oggetto di svalutazione nei precedenti esercizi, con il conseguente realizzo, in un contesto di ripresa dei mercati finanziari, di prezzi superiori rispetto al valore di libro. Nella tabella seguente vengono posti a raffronto i rendimenti netti annui effettivamente conseguiti dall'Ente per effetto degli investimenti mobiliari (ivi compresi gli impieghi in disponibilità liquide), con l'importo della rivalutazione dei montanti contributivi, calcolato applicando il coefficiente di capitalizzazione del 1,011344, nel 2012, e del 1,001643, nel 2013⁶⁴.

⁶⁴ Coefficienti cui, rispettivamente corrispondono i tassi di rivalutazione del 1,1344%, nel 2012 e dello 0,1643, nel 2013.

A termini dell'art. 1, nono comma, primo periodo, della L. 335/1995, il tasso annuo di capitalizzazione è dato dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare.

Nel 2014, per la prima volta dall'entrata in vigore della cit. L. 335/1995, a causa della dinamica negativa del PIL nominale nel periodo considerato, il tasso annuo di capitalizzazione ha presentato segno negativo (0,1927%)

Il corrispondente coefficiente di capitalizzazione del montante contributivo sarebbe stato, pertanto, pari allo 0,998073 (=1 -0,001927). Sennonché, l'art. 5, primo comma, del D.L. 21 maggio 2015, n. 65 (recante "disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR."), conv. in l. 17 luglio 2015, n. 109, ha aggiunto all'art. 1, nono comma, della l. n. 335/1995, in fine, il seguente periodo "in ogni caso il coefficiente di rivalutazione del montante contributivo come determinato adottando il

Tabella 34 - DIFFERENZA RENDIMENTO EFFETTIVO NETTO /RIVALUTAZIONE CONTRIBUTIVA

	2011 ⁶⁵	2012	2013
rendimento netto annuo effettivo	3.941.741	11.795.084	10.412.760
rivalutazione contributiva	4.401.228	3.313.862	513.643
differenza	-459.487	8.481.222	9.899.117

Come evidenziato dalla su riportata tabella, a fronte del notevole aumento del rendimento netto degli investimenti mobiliari vi è stata una parimenti notevole riduzione dell'importo della rivalutazione contributiva, conseguente alla riduzione del tasso di capitalizzazione.

La tabella che segue evidenzia il rendimento percentuale del patrimonio investito.

Tabella 35 - RENDIMENTO NETTO ANNUO PERCENTUALE

	<i>importi in migliaia di euro</i>		
	2011	2012	2013
rendimento netto annuo (A)	3.942	11.795	10.413
consistenza media del patrimonio mobiliare (B) ⁶⁶	311.646	352.875	389.804
rendimento netto annuo % (= A/B*100)	1,2649	3,3425	2,6713

La tabella seguente pone a confronto il tasso annuo di capitalizzazione ex art. 1, nono comma, l. n. 335/1995 con il rendimento effettivo netto percentuale conseguito dall'Ente.

Tabella 36 - TASSO ANNUO CAPITALIZZAZIONE/RENDIMENTO EFFETTIVO PERCENTUALE

	2011	2012	2013
tasso di capitalizzazione	1,6165	1,1344	0,1643
rendimento netto effettivo	1,2649	3,3425	2,6713

tasso annuo di capitalizzazione di cui al primo periodo del presente comma non può essere inferiore a uno, salvo recupero da effettuare sulle rivalutazioni successive”.

Con disposizione transitoria il successivo comma 1- bis del cit. art. 5 del d.l. n. 65/2015, aggiunto dalla relativa legge di conversione, ha poi previsto che “in sede di prima applicazione delle disposizioni del terzo periodo del comma 9 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n.335, introdotto dal comma 1 del presente articolo, non si fa luogo al recupero sulle rivalutazioni successive di cui al medesimo periodo”.

⁶⁵ Con riferimento al 2011, si riportano i dati desunti dalla precedente relazione di questa Corte peraltro difformi da quelli indicati nella nota integrativa al relativo consuntivo (pag.101).

⁶⁶ La consistenza media del patrimonio mobiliare è stata rilevata dalla tabella di “redditività della gestione mobiliare” trasmessa dall'Ente alla COVIP ed allegata alla nota del 22.12.2004 con la quale l'ENPAB ha riscontrato le osservazioni formulate, in sede di esame del consuntivo 2013, dal MLPS che ha formulato espressa raccomandazione perché venga fornita, “relativamente alla gestione mobiliare ed immobiliare, anche negli esercizi futuri, apposito quadro riassuntivo quantomeno del rendimento contabile lordo e netto realizzato dalle stesse”.

Occorre osservare come nella tabella trasmessa alla COVIP il rendimento a valori contabili, al netto dei costi, venga indicato nella misura del 3,57% nel 2012 e del 2,85% nel 2013 e, pertanto, in misura superiore a quella quantificata con la tabella di cui al testo.

La differenza si spiega con il differente ammontare dei costi indicati nella suddetta tabella con riferimento ad entrambi i suddetti esercizi nonché, avuto riguardo al 2012, con il differente ammontare dei ricavi.

Come evidenziato nella tabella, in entrambi gli esercizi in esame, il rendimento effettivo netto percentuale è stato superiore al tasso della rivalutazione contributiva.

Come già rilevato in sede di disamina dei fondi, il rendimento effettivo netto annuo conseguito dall'Ente negli esercizi in esame, nell'importo quantificato nelle relative note integrative (come innanzi evidenziato, differente, avuto riguardo al 2012, dall'importo innanzi determinato), risulta imputato al fondo per la previdenza, a titolo di rivalutazione dei montanti contributivi, per l'ammontare della rivalutazione stessa, e per la differenza, ad incremento del fondo di riserva.

Alla determinazione del risultato degli esercizi in esame ha, inoltre, concorso il saldo fra proventi ed oneri straordinari per l'importo di euro 122.622 nel 2012 e di euro 732.857 nel 2013.

La tabella che segue reca il dettaglio delle partite straordinarie del conto economico.

Tabella 37-PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

	2011	2012	2013
sopravvenienze attive			
minori costi di gestione ⁶⁷	5	3.249	16.356
riliquidazione imposte in diminuzione			32.108
proventi finanziari anni precedenti	32.625		
minori rivalutazioni anni precedenti	18.357	55.484	134.762
maggiori contribuzioni integrative anni precedenti	263.056	160.708	204.358
sanzioni incassate in anni precedenti	310.677	149.110	418.690
sanzioni incassate in anni precedenti già nel fondo accantonamento	111.850	101.652	13.292
totale sopravvenienze attive	736.570	470.203	819.566
sopravvenienze passive			
maggiori prestazioni assistenziali anni precedenti	4.436	15.959	18.456
altri maggiori costi di gestione	3.570	30.684	1.353
minor contributo integrativo anni precedente	62.852	294.557	63.574
maggior rivalutazione L.335/1995	29.129	6.381	3.326
totale sopravvenienze passive	99.987	347.581	86.709
saldo partite straordinarie	636.583	122.622	732.857

⁶⁷ A fronte dello storno dallo stato patrimoniale relativo al 2013, del debito, per l'importo di € 16.356, per ferie maturate e non godute dal personale dipendente, operato in applicazione del d.l. n. 95/2012, convertito dalla l. n. 135/2012, che prescrive il divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi di ferie e permessi, è stata iscritta a conto economico una sopravvenienza attiva di pari importo.

E' appena il caso di osservare che "le sanzioni incassate in anni precedenti già nel fondo accantonamento" si riferisce all'incasso, nel corso dell'esercizio, di sanzioni di competenza di esercizi precedenti per le quali vi era stato accantonamento nell'apposito fondo e che l'Ente ha conseguentemente provveduto a stornare dal fondo ed a rilevare fra le sopravvenienze attive.

Infine, le imposte dell'esercizio hanno riguardo agli oneri tributari di cui alla seguente tabella:

Tabella 38-IMPOSTE DELL'ESERCIZIO

	2011	2012	Vari- % %	2013	Vari- % %
IRES	12.041	11.308	-6,09	10.553	-6,68
IRAP	44.379	45.488	2,50	52.151	14,65
imposta sostitutiva d.lgs. n. 461/1997	164.679	2.842.397	1.626,02	1.915.394	-32,61
imposta ex art. 26 d.p.r. n. 600/1973	59.504	96.070	61,45	216.677	125,54
totale oneri tributari	280.603	2.995.263	967,44	2.194.775	-26,73

Come risulta dalla surriportata tabella, l'imposta sulle rendite finanziarie evidenzia, nel 2012, un macroscopico incremento rispetto all'esercizio precedente conseguente non solo alla maggior base imponibile ma anche all'aumento dell'imposta, passata, come è noto, dal 12,5 per cento al 20 per cento⁶⁸.

Al termine della suesposta disamina, occorre osservare come, ai sensi dell'art.2, secondo comma, del regolamento di contabilità, la gestione si svolge in base al bilancio annuale di previsione.

Come innanzi evidenziato, al preventivo economico deve annettersi efficacia autorizzatoria per quanto attiene ai costi da sostenersi nell'esercizio.

L'art. 7, terzo comma, del regolamento di contabilità prevede, infatti, che i costi non possono superare gli stanziamenti previsti nel bilancio preventivo.

Come evidenziato nella tabella che segue, negli esercizi in esame, non tutte le voci di costo risultano

⁶⁸ La tassazione delle rendite finanziarie e dei capital gains già fissata al 12,50 %, è stata, infatti, elevata, a decorrere dal 01.01.2012, al 20% dall'art.2, comma 6 e segg., del d.l. 13.08.2011, n. 38 conv. in legge con mod. dalla l. 14.09.2011 n.148.

L'aliquota è stata ulteriormente elevata al 26%, a decorrere dal 01.07.2014, dagli artt. 3 e 4, primo comma, del d.l. 24.04.2014, n. 66 conv. in legge, con mod., dalla l. 23.06.2014, n. 89.

E' rimasta, invece, invariata al 12,50% la tassazione dei titoli di Stato italiani e dei titoli di Stato europei e SEE "white list."

L'art. 1, comma 91, della l. 23.12.2014, n. 190 ha disposto che, a decorrere dal periodo d'imposta 2015, agli enti di previdenza obbligatoria di cui al d.lgs. 30.06.1994, n. 509 ed al d.lgs. 10.02.1996, n.103, sia riconosciuto un credito d'imposta pari alla differenza tra l'ammontare delle ritenute e imposte sostitutive applicate nella misura del 26 per cento sui redditi di natura finanziaria dichiarate e certificate dai soggetti intermediari o dichiarate dagli enti medesimi e l'ammontare di tali ritenute e imposte sostitutive computate nella misura del 20 per cento, a condizione che i proventi assoggettati alle ritenute e imposte sostitutive siano investiti in attività di carattere finanziario a medio o lungo termine individuate con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze con il quale, a termini del successivo comma 93, sono stabiliti le condizioni, i termini e le modalità di applicazione riguardo alla fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 94 e del relativo monitoraggio).

In attuazione dell'art. 1, commi da 91 a 94, della l.23.12.2014, n. 190, è stato emanato il d.m. 19.06.2015 recante la determinazione di condizioni, termini e modalità di applicazione del credito di imposta in favore degli enti di previdenza obbligatoria, nonché delle forme di previdenza complementare e l'individuazione delle attività di carattere finanziario a medio e lungo termine nelle quali i medesimi soggetti devono effettuare i loro investimenti al fine di usufruire del suddetto credito d'imposta.

contenute entro i limiti dei relativi stanziamenti di bilancio, considerato che l'ammontare di numerose voci di costo risulta superiore rispetto agli stanziamenti stessi (avuto riguardo alle previsioni originarie di bilancio ovvero a quelle risultanti all'esito delle variazioni apportate in sede di assestamento definitivo di bilancio).

Tabella 39-SPESE ECCEDENTI LE PREVISIONI DI BILANCIO

	2012			2013		
	preventivo	ass. def.	consuntivo	preventivo	ass. def.	consuntivo
indennità maternità				1.740.000	1.674.000	1.785.526
gettoni di presenza	160.000	170.000	186.712	170.000	170.000	179.626
consulenze amministrative				70.000	70.000	70.253
consulenze tecniche	63.000	68.000	70.061			
consulenze attuariali	12.350	30.000	85.159 ⁶⁹			
bilancio tecnico		43.000				
altre consulenze	46.300	55.000	55.102			
stipendi e salari	500.000	505.000	512.245	676.000	676.000	684.433
servizi informatici				82.694	70.000	106.057
spese postali				58.111	100.000	127.290
spese bancarie	662.000	662.000	700.918	730.000	730.000	746.013
servizi diversi (aggio esattoria)	40.000	5.000	5.942			
manutenzione e riparazioni	11.320	14.320	22.576	12.528	12.528	19.741
forniture per ufficio				22.049	7.000	19.958
libri giornali riviste				1.300	114	717
spese organizzazione e partecipazione convegni	40.000	80.000	102.054	100.000	170.000	209.417

I detti sconfinamenti come anche, più in generale, gli scostamenti fra le previsioni e le risultanze dei consuntivi, sono evidentemente sintomatici di una non sufficiente considerazione dei profili programmatici della gestione.

⁶⁹ Mentre il preventivo e l'assestamento del 2012 recano distinti importi per la consulenza attuariale ed il bilancio tecnico, il consuntivo reca un unico importo indistintamente riferito sia alla consulenza attuariale che al bilancio tecnico e, comunque, superiore alla somma degli importi oggetto di stanziamento.

11 IL BILANCIO TECNICO

In conformità alla previsione di cui all'art. 2, secondo comma, del d.lgs. n. 509/1994 (applicabile all'ENPAB a termini dell'art.6, settimo comma, d.lgs. n. 103/1996), lo Statuto dell'Ente⁷⁰ dispone che la gestione economico-finanziaria dell'Ente debba costantemente mirare ad assicurare il principio di equilibrio del bilancio coerentemente alle indicazioni risultanti dal bilancio tecnico che, con periodicità almeno triennale, deve essere predisposto e deliberato dal Consiglio di amministrazione e sottoposto all'esame del Collegio dei Sindaci ed all'approvazione del Consiglio di Indirizzo Generale. L'evoluzione della disciplina dei bilanci tecnici per enti previdenziali di cui ai dd.lgs. n. 509/1994 e n. 103/1996 è stata illustrata nelle precedenti relazioni di questa Corte, cui si rinvia.

Da ultimo, l'art.24, ventiquattresimo comma, del d.l. 06.12.2011 n. 201, conv. con modificazioni nella l. 22.12.2011 n°214 (nel testo risultante a seguito delle modifiche apportatevi dall'art. 29, comma 16 – novies del d.l. 29.12.2011 n°216 conv. con mod. dalla l. 24.02.2012 n°14), in considerazione dell'esigenza di assicurare l'equilibrio finanziario delle rispettive gestioni in conformità alle disposizioni di cui al d.lgs. n. 509/1994 ed al d.lgs. n. 103/1996, ha disposto che gli enti e le forme gestorie di cui ai predetti decreti adottino, nell'esercizio della loro autonomia gestionale, entro e non oltre il 30 settembre 2012, misure volte ad assicurare l'equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di cinquanta anni e che le delibere in materia siano sottoposte, secondo le disposizioni di cui ai predetti decreti, all'approvazione dei Ministeri vigilanti che si esprimono in modo definitivo entro trenta giorni dalla relativa ricezione.

La citata disposizione normativa, impone una verifica di carattere straordinario degli equilibri finanziari di lungo periodo, avuto riguardo all'equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche e cioè al saldo previdenziale⁷¹.

⁷⁰ artt. 7, primo comma, lett. g), 10, primo comma, lett. d) e 19, quinto e sesto comma.

A termini dell'art. 19, undicesimo comma dello statuto, il bilancio tecnico deve essere trasmesso, in uno al bilancio dell'esercizio nel corso del quale è stato predisposto e depositato, ai Ministeri vigilanti.

⁷¹ Con circolare del 22 maggio 2012 (adottata in esito a Conferenza dei servizi del 18.05. 2012), rilevato come la disposizione di cui all'art. 24, ventiquattresimo comma, del d.l. n. 201/2011 si innesti nel contesto delle norme che, a garanzia della stabilità degli enti previdenziali, prevedono la periodica redazione di bilanci attuariali, e richiamata la relativa disciplina nonché gli ordini del giorno che, in sede parlamentare, hanno impegnato il Governo a considerare, in termini di andamento tendenziale, l'equilibrio nei 50 anni e a ricercare soluzioni idonee a consentire alle casse di previdenza dei liberi professionisti di tener conto anche dei rendimenti reali dei patrimoni, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel fornire agli enti interessati elementi di riferimento per la predisposizione dei bilanci tecnici, ha preso in considerazione, ai fini della verifica di cui all'art. 24, ventiquattresimo comma, del d.l. n. 201/2011, il tasso di redditività del patrimonio, ritenendo, peraltro come, in considerazione dell'attuale situazione dei mercati finanziari e della bassa redditività degli investimenti conseguita negli ultimi anni, lo stesso non possa essere posto in misura superiore all'1% in termini reali, ed ha rilevato come la verifica dell'equilibrio fra entrate contributive e spese per prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici "terrà conto dell'andamento tendenziale nel periodo di riferimento, potendo eventuali disavanzi annuali, comunque di natura contingente e di durata limitata, essere compensati attraverso il ricorso ai rendimenti annuali del patrimonio".

Con successiva nota del 18 giugno, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha individuato i parametri per la redazione del bilancio tecnico, avuto riguardo alle variabili macroeconomiche di riferimento per le proiezioni attuariali.

In ottemperanza alle suddetta disposizione normativa di cui all'art. 24, comma 24, del d.l. 201/2011, l'Ente, con delibera del C.I.G. del 26 settembre 2012, ha adottato il bilancio tecnico straordinario al 31 dicembre 2011, elaborato in un'unica versione "standard", dall'attuario all'uopo incaricato.

Secondo il suddetto bilancio tecnico straordinario, il saldo previdenziale positivo sino al 2046, diverrebbe, per la prima volta negativo nel 2047, mantenendosi tale nei successivi cinque anni, mentre sarebbe nuovamente positivo dal 2053 sino al termine del cinquantennio in considerazione (2061)⁷².

Di converso, il saldo di bilancio sarebbe costantemente positivo per tutta la durata del cinquantennio, con conseguente progressivo incremento del patrimonio netto.

Con riferimento al suddetto bilancio tecnico straordinario al 31.12.2011, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha comunicato, con nota del 09.11.2012, l'esito positivo della verifica della sostenibilità della gestione previdenziale, ai sensi dell'art. 24, ventiquattresimo comma, del d.l. n. 201/2011 evidenziando, peraltro, con successiva nota del 29.01.2013, l'assenza dei tassi di sostituzione ai fini della valutazione dell'adeguatezza delle prestazioni erogate.

Più di recente, con delibera n. 3 del 29 gennaio 2014, il Consiglio di amministrazione, ritenuta "l'opportunità e necessità di acquisire un aggiornamento intermedio delle conclusioni fotografate dall'ultimo bilancio tecnico"⁷³ - approvato dal CIG con delibera n. 2 del 26 settembre 2012 – "in attesa della elaborazione del bilancio tecnico triennale che l'Ente dovrà obbligatoriamente riproporre nel 2015 con i dati consolidati al 31 dicembre 2014", ha deliberato il conferimento, mediante affidamento diretto ex art. 125 d.lgs. n. 163/2006, di un incarico in tal senso.

La bozza di bilancio tecnico predisposta nel maggio 2014, prevede che sia il saldo previdenziale che il saldo di bilancio si mantenga positivo per tutto l'arco del cinquantennio 2014 – 2063.

Peraltro, secondo quanto riferito dall'Ente, la bozza del bilancio tecnico al 31.12.2013 non sarebbe stata mai approvata dal CIG, vista l'imminente scadenza del termine per la redazione del testo definitivo del B.T. triennale.

⁷² In proposito, la relazione al bilancio tecnico straordinario al 31.12.2011 sottolinea come, "in un sistema a capitalizzazione con prestazioni a contribuzione definita, quale quello dell' ENPAB", i saldi previdenziali possano "risultare negativi anche se il trattamento è in equilibrio tecnico – finanziario" in quanto "il patrimonio accumulato nel periodo iniziale a copertura dei montanti individuali deve necessariamente essere utilizzato in seguito per il pagamento delle prestazioni che, invece, non devono essere supportate dai contributi degli attivi vigenti" per cui "tale indicatore, come anche il rapporto tra saldo previdenziale e redditi, è significativo solo nel caso di sistemi finanziari di gestione che contengono una significativa quota di ripartizione".

⁷³ La necessità per l'Ente di disporre di un piano tecnico attuariale con i dati aggiornati deriva: **a)** dalle modifiche regolamentari, introdotte dopo l'approvazione dell'ultimo bilancio tecnico formulato ai sensi dell'art. 24, comma 24, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214; **b)** dai successivi e nuovi adempimenti previsti dal D.lgs. n. 91 del 2011 in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi di contabilità pubblica, che prescrivono la redazione di un Budget economico pluriennale da elaborare tenendo conto proprio delle risultanze del bilancio tecnico attuariale, che se non aggiornato determinerebbe la rappresentazione di dati non coerenti.

E' auspicabile che, in conformità alla previsione di cui all'art. 4 del decreto, emanato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 29.11.2007, con il quale, a termini dell'art. 1 comma 763, della l. n. 296/2006, sono stati determinati i criteri di redazione dei bilanci tecnici degli enti gestori delle forme di previdenza obbligatoria, ed in ossequio alle osservazioni formulate dal MLPS con riferimento al bilancio tecnico straordinario al 31.12.2011, il nuovo bilancio tecnico contenga, con riferimento ad un significativo campione di figure "tipo" di iscritti, il calcolo dei tassi di sostituzione, e cioè del rapporto fra la pensione complessiva annua al momento del pensionamento e l'ultimo reddito percepito dall'iscritto attivo, al fine di verificare, sulla base di un'esaustiva esemplificazione, l'adeguatezza delle prestazioni⁷⁴ e di valutare, in termini prospettici, l'incidenza sulla misura delle prestazioni delle modifiche apportate al regolamento di disciplina delle funzioni di previdenza.

Come già evidenziato nei precedenti referti della Corte, infatti, il profilo di maggiore criticità per la gestione previdenziale dell'ENPAB, come più in generale per i sistemi contributivi a capitalizzazione, non è l'equilibrio finanziario di lungo periodo, ma l'assoluta inadeguatezza delle pensioni⁷⁵.

⁷⁴ Ne era corredato il bilancio tecnico 2007/2056; cfr. il referto della Sezione relativo agli esercizi 2007-2010, pag. 60.

⁷⁵ cfr. il referto della Sezione relativo agli esercizi 2007-2010, pag. 60.

12 CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

L'Ente nazionale di previdenza e assistenza a favore dei biologi (ENPAB) è stato istituito come “fondazione di diritto privato”, ai sensi dell'art. 3, primo comma, lett. b), del d.lgs 10 febbraio 1996, n. 103, con la funzione di attuare la tutela previdenziale in favore degli iscritti all'Ordine nazionale dei biologi.

Lo statuto dell'Ente, già oggetto delle modifiche apportate con delibere del C.I.G. del 23.11.2011 approvate con decreto interministeriale del 26 luglio 2012 è stato, nel biennio in esame, modificato, avuto riguardo all'art. 6, in punto di modalità di esercizio del diritto di voto per l'elezione degli organi, con delibera del C.I.G. del 20.12.2012 e, quindi, più di recente, ulteriormente modificato con delibera del Consiglio di indirizzo generale dell'11.02.2015, approvata con decreto interministeriale del 23.06.2015, che ha soppresso la previsione per cui le votazioni per le elezioni degli organi non erano valide qualora non vi avesse partecipato, in seconda convocazione, almeno un sesto degli aventi diritto.

Nel corso del biennio in esame sono state apportate, anche in attuazione delle previsioni di cui all'art. 18 d.l. n. 98/2011 e della l. n. 133/2011, numerose modifiche al regolamento di disciplina delle funzioni di previdenza.

Le modifiche apportate, ed in particolare l'aumento, a decorrere dal 2013, della misura del contributo soggettivo, in ragione dell'1 per cento l'anno fino a raggiungere l'aliquota del 15 per cento e l'aumento, sempre a decorrere dal 01.01.2013, dal 2 per cento al 4 per cento del contributo integrativo con destinazione della differenza ad incremento del montante dell'iscritto, dovrebbero concorrere ad attenuare, nel tempo, il profilo di maggior criticità della gestione dell'ENPAB, costituito dall'inadeguatezza delle prestazioni pensionistiche.

L'aumento della misura del contributo soggettivo ha evitato che l'ammontare del contributo soggettivo medio, che negli ultimi anni, ivi compreso il 2012, ha subito un costante decremento a causa della riduzione dei redditi medi degli iscritti, conseguente alla crisi economica, avesse a subire, nel 2013, un'ulteriore riduzione.

Gli effetti delle suddette misure sui montanti contributivi saranno inevitabilmente condizionati dalla dinamica dei redditi professionali netti e dei volumi d'affari degli iscritti.

Con riferimento ai consuntivi in esame hanno trovato applicazione le modifiche apportate dal Consiglio di amministrazione, nel corso del 2012, al regolamento di contabilità, anche in relazione alle osservazioni formulate dalla Corte e dalle Amministrazioni vigilanti e recepite dall'Ente nel senso che i fondi per la previdenza non dovessero essere inclusi nel patrimonio netto.

Nondimeno permangono, con riferimento agli esercizi in esame, alcune criticità (peraltro, parzialmente corrette, nel consuntivo 2014) sul piano della rappresentazione contabile: in particolare, l'accantonamento al fondo di riserva delle differenze fra i rendimenti netti annui effettivamente conseguiti derivanti dagli investimenti mobiliari e la rivalutazione dei montanti contributivi non dovrebbe essere operato "omisso medio" ma solo dopo che i suddetti importi abbiano concorso alla determinazione del risultato di esercizio, così come del pari e specularmente, non dovrebbero essere operati prelevamenti dai fondi compresi nel patrimonio netto - fondo di riserva, fondo per le spese di amministrazione e per gli interventi di solidarietà - a copertura dei costi di competenza dell'esercizio, con l'effetto di "sterilizzare" i costi stessi che conseguentemente non concorrono alla determinazione del risultato economico di esercizio di cui al conto economico.

In dipendenza del suddetto accantonamento e dei suddetti prelevamenti, la variazione del patrimonio netto di cui allo stato patrimoniale non corrisponde all'ammontare dell'utile netto di cui al conto economico.

I consuntivi in esame evidenziano le seguenti risultanze:

- l'utile netto è passato da euro 2.517.047 nel 2012 ad euro 4.013.731 nel 2013;
- il patrimonio netto è passato da euro 60.673.694 al 31.12.2012 ad euro 72.970.159 al 31.12.2013.

All'aumento del patrimonio netto nel biennio in esame ha concorso, in misura preponderante, l'importo, accantonato a fondo di riserva, risultante dai rendimenti netti annui effettivamente conseguiti derivanti dagli investimenti mobiliari, notevolmente incrementatisi negli esercizi 2012-2013 rispetto al precedente esercizio 2011, al netto della rivalutazione dei montanti contributivi, che in ragione della diminuzione del tasso di capitalizzazione ha subito, invece, un netto decremento.



SEZIONE CONTROLLO ENTI